Auto e Moto

Guida Autocarri

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI"

Contratto di assicurazione per gli Autocarri e i Camper

edizione ottobre 2019

AXA Assicurazioni S.p.A.

Guida Autocarri

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI"

contratto di assicurazione per gli Autocarri e i Camper

edizione ottobre 2019

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- Le tue **condizioni contrattuali.**
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

☑ **Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci**

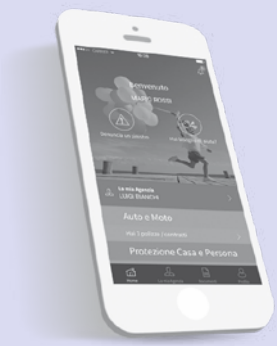

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti. Inquadra il QR Code e scarica l'App da Play Store e App Store!

Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C101942

GLOSSARIO **7**
PREMESSA **12**
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE **13**
Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali 13
Art. 1.2 - Altre assicurazioni 13
Art. 1.3 - Pagamento del premio 13
Art. 1.4 - Durata del contratto 13
Art. 1.5 - Validità territoriale 14
Art. 1.6 - Trasferimento di proprietà del veicolo 14
Art. 1.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A. 14
Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto 15
Art. 1.9 - Contratti di durata inferiore ad un anno 15
Art. 1.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo 15
Art. 1.11 - Oneri a carico del contraente 15
Art. 1.12 - Tutela della privacy 15
Art. 1.13 - Foro competente 16
Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge 16
Art. 1.15 - Diritto di ripensamento 16
2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO **17**
COSA ASSICURO **17**
Art. 2.1 - Garanzia Base Responsabilità Civile Auto 17
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO **19**
Art. 2.2 - Garanzia Complementare – R.C.A. PLUS 19
Art. 2.3 - Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato 20
Art. 2.4 - Garanzia Carico e scarico con mezzi meccanici 20
COSA NON ASSICURO **20**
Art. 2.5 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto 20
Art. 2.6 - Le rivalse 21
Art. 2.7 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto 21
COME MI ASSICURO **23**
Art. 2.8 - Le condizioni speciali R.C.A. 23
Art. 2.9 - Telematica (*valida solo per i veicoli fino a 70 quintali e per i camper*) 31

Art. 2.10 - Attestazione sullo stato del rischio 37

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 38

3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO 40

COSA ASSICURO 40

Art. 3.1 - Garanzia Incendio 40

Art. 3.2 - Garanzia Furto 40

Art. 3.3 - Garanzia Kasko 40

Art. 3.4 - Garanzia Cristalli 40

Art. 3.5 - Garanzia Eventi naturali 40

Art. 3.6 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici 40

Art. 3.7 - Business Protetto 41

Art. 3.8 - Camper Protetto 42

COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE DANNI AL VEICOLO 45

Art. 3.9 - Opzione Cristalli Plus 45

Art. 3.10 - Garanzia Terremoto 45

COSA NON ASSICURO 45

Art. 3.11 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo 45

Art. 3.12 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo 46

COME MI ASSICURO 47

Art. 3.13 - Somma assicurata (vedi anche *Art. X.9 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro*) 47

Art. 3.14 - Adeguamento del valore assicurato e del premio nella Formula “Valore a nuovo” 47

Art. 3.15 - Adeguamento del valore assicurato nella Formula “Valore commerciale” 48

Art. 3.16 - Adeguamento del premio nella Garanzia Kasko (valida solo per i veicoli fino a 70 quintali e per i camper) 48

Art. 3.17 - Condizioni particolari 48

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 50

4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 57

COSA ASSICURO 57

Art. 4.1 - Garanzia Base Infortuni del conducente 57

Art. 4.2 - Morte o Invalidità permanente da infortunio 57

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE 58

Art. 4.3 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio 58

Art. 4.4 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio 58

COSA NON ASSICURO 59
Art. 4.5 - Persone non assicurabili 59
Art. 4.6 - Esclusioni Garanzia Infortuni del conducente 59
COME MI ASSICURO 59
Art. 4.7 - Limiti di età 59
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 60
5. SEZIONE GARANZIA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE (*valida solo per i veicoli fino a 70 quintali)* 61
COSA ASSICURO 61
Art. 5.1 - Garanzia Danni alle merci trasportate 61
Art. 5.2 - Condizioni essenziali 61
COSA NON ASSICURO 61
Art. 5.3 - Esclusioni Garanzia Danni alle merci trasportate 61
COME MI ASSICURO 62
Art. 5.4 - Rimpiazzo ed esclusione del deprezzamento 62
Art. 5.5 - Validità territoriale – Sospensione della garanzia durante le traversate marittime 63
Art. 5.6 - Periodo di validità della garanzia 63
Art. 5.7 - Durata dell'assicurazione 63
Art. 5.8 - Plurima assicurazione 63
Art. 5.9 - Valore massimo assicurabile 63
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 64
6. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE 65
COSA ASSICURO 65
Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela legale 65
Art. 6.2 - Decorrenza della garanzia 66
Art. 6.3 - Validità territoriale 66
Art. 6.4 - Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione 66
COSA NON ASSICURO 66
Art. 6.5 - Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale 66
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 68
7. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA VAN 69
COSA ASSICURO 69
Art. 7.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza 69
Art. 7.2 - Validità territoriale 70

Art. 7.3 - Garanzia Assistenza VAN Base 70
COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA VAN BASE 75
Art. 7.4 - Garanzia Assistenza VAN Plus 75
COSA NON ASSICURO 76
Art. 7.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza VAN Base e Garanzia Assistenza VAN Plus 76
Art. 7.6 - Ulteriori Esclusioni Comuni 77
Art. 7.7 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza VAN Base e Garanzia Assistenza VAN Plus 78
COME MI ASSICURO 79
Art. 7.8 - Limiti di esposizione 79
Art. 7.9 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza 79
TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 80
8. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA MEZZI PESANTI 83
COSA ASSICURO 83
Art. 8.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza 83
Art. 8.2 - Validità territoriale 83
Art. 8.3 - Garanzia Assistenza 84
COSA NON ASSICURO 86
Art. 8.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI 86
Art. 8.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI 88
COME MI ASSICURO 88
Art. 8.6 - Limiti di esposizione 88
Art. 8.7 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza 88
TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 89
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO 91
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 91
Art. X.1 - Come denunciare il sinistro 91
Art. X.2 - Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.) 91
Art. X.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.) 93
Art. X.4 - Gestione delle vertenze 93
Art. X.5 - Determinazione dell'ammontare del danno in caso di sinistro "Danni causati da veicolo non assicurato" 93

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO 94
Art. X.6 - Obblighi in caso di sinistro 94
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO 94
Art. X.7 - Obblighi in caso di sinistro 94
Art. X.8 - Esagerazione dolosa del danno 95
Art. X.9 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro 95
Art. X.10 - Determinazione dell'ammontare del danno 96
Art. X.11 - Rimborso IVA 96
Art. X.12 - Controversie - Nomina dei periti 96
Art. X.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori 97
Art. X.14 - Limite massimo dell'indennizzo 97
Art. X.15 - Pagamento dell'indennizzo 97
Art. X.16 - Recupero delle cose rubate 98
Art. X.17 - Surrogazione 98
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE 99
Art. X.18 - Obblighi in caso di sinistro 99
Art. X.19 - Criteri di indennizzabilità 99
Art. X.20 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 102
Art. X.21 - Controversie – Arbitrato irrituale 102
Art. X.22 - Pagamento dell'indennizzo 102
Art. X.23 - Cumulo di indennità 103
Art. X.24 - Diritto di surrogazione 103
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – GARANZIA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE 104
Art. X.25 - Constatazione e determinazione del danno. 104
Art. X.26 - Obblighi in caso di sinistro 104
Art. X.27 - Richiesta dell'indennizzo 104
Art. X.28 - Pagamento dell'indennizzo 104
Art. X.29 - Esagerazione dolosa del danno 105
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 106
Art. X.30 - Insorgenza del sinistro 106
Art. X.31 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale 106
Art. X.32 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione

della garanzia assicurativa 106
Art. X.33 - Gestione del sinistro 106
Art. X.34 - Recupero di somme 107
Art. X.35 - Termini per il risarcimento 107
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA 108
Art. X.36 - Come denunciare il sinistro 108
Art. X.37 - Onere della prova 108
Art. X.38 - Comunicazioni - Variazioni 108
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU 117
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 118

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.

Termini validi per tutte le sezioni

Appropriazione indebita: impossessarsi della cosa altrui, per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Domicilio: Il luogo in cui una persona ha fissato la sede dei propri affari o interessi.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia: parte del danno indennizzabile, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, che rimane a carico dell'assicurato.

Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente: ogni evento accidentale connesso alla circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta da AXA Assicurazioni S.p.A all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di assicurazione.

Locatario: l'utilizzatore del veicolo affidatagli in locazione finanziaria o leasing le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la AXA presta l'assicurazione.

Nucleo familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità, o di fatto con l'assicurato e con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.

Parti: il Contraente ed AXA

Polizza: documento su cui è redatto il contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che impegna la compagnia ad indennizzare il danno fino al capitale indicato in polizza e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Risarcimento: somma corrisposta da AXA al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: azione esercitata da AXA in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza a carico dell'assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro tardivo: sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.

Surrogazione: principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tariffa: insieme di parametri che determinano il prezzo.

Veicolo: il bene oggetto dell'assicurazione.

Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo

Antifurto satellitare: tipologia di antifurto che permette di localizzare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) unitamente all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.

Attestato di rischio: il documento elettronico nel quale sono indicati i dati che consentono di ricostruire la storia assicurativa in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare, deturpare o imbrattare il veicolo.

Audio-fono-visivi: autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili stabilmente installati sul veicolo e non estraibili.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi).

C.D.A.: il Codice delle Assicurazioni private, entrato in vigore il 1 febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l'ambito delle assicurazioni, e regolamenta di fatto qualsiasi aspetto del contratto di assicurazione. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

C.D.S.: il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.

Carta verde: il documento che attesta l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde ad esclusione di quelli con la sigla internazionale barrata.

Classe di merito AXA: la classe di merito "Bonus-Malus" assegnata da AXA

Classe di CU: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore che deve essere indicata sull'attestato di rischio e a cui tutte le Compagnie di assicurazione fanno riferimento per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato.

CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Degrado d'uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

Dispositivo GPS: Global Position System (sistema di posizionamento globale). Sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.

IUR - Identificativo Univoco di Rischio: è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della polizza.

Optional: ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo escluso quanto indicato nella definizione di audio-fono-visivi.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Proprietario del veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

Risarcimento diretto: procedura di rimborso assicurativo che in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia.

Settore Tariffario: la tariffa assicurativa è suddivisa per settori, come ad esempio le autovetture (primo settore), gli autocarri (quarto settore) o i motocicli (quinto settore), perché ogni tipologia di veicolo presenta caratteristiche tecniche sostanzialmente differenti su cui si basano le tariffe.

Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.

Valore commerciale: valore del veicolo determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, compresi gli eventuali accessori di serie.

Termini validi per la sezione Infortuni del conducente

Assicurato: il conducente del veicolo.

Gessatura: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Invalidità permanente: l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica dell'assicurato ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni.

Infortunio: evento unico dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Ricovero: la degenza, comportante almeno un pernottamento, in istituto di cura, documentata da una Cartella Clinica (anche in formato digitale).

Termini validi per la sezione Danni alle merci trasportate

Assicurato: il contraente della polizza, proprietario delle merci trasportate a bordo del veicolo indicato nel contratto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Autoveicolo: veicolo a motore con almeno quattro ruote, destinato al trasporto di cose o persone, avente portata a pieno carico inferiore a 7.000 Kg.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione nel proprio interesse.

Contributo: massimale messo a disposizione della Società per uno più sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Franchigia: importo che, in caso di sinistro e qualora il caso ricorra, resta contrattualmente a carico dell'assicurato e viene dedotto dall'importo indennizzabile.

Massimale: limite dell'obbligazione della Società, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c.

Ro-Ro: nave traghetto costruita per il trasporto di veicoli dotati di ruote, imbarcabili, e sbarcabili in modo autonomo e senza l'ausilio di mezzi meccanici.

Sosta intermedia: giacenza delle merci in transito connessa all'ordinaria esecuzione del trasporto.

Termini validi per la sezione Assistenza

Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.

Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell'assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
- l'atto vandalico.

Malattia improvvisa: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio di cui l'assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'assicurato.

PREMESSA

Questo è un prodotto modulare e multi garanzia che può essere offerto in molteplici combinazioni. Per i veicoli fino a 70 quintali e per i camper è acquistabile anche con un dispositivo satellitare che eroga servizi di assistenza e fornisce le informazioni per la ricostruzione dinamica dell'incidente.

Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.

Si conviene pertanto quanto segue:

- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del contraente riportate sulla polizza;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).

1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali

Il premio è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza ed è determinato da alcuni fattori che comprendono, tra gli altri, le caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), le caratteristiche del veicolo e la sinistrosità come rappresentata nell'attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze di assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA. In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile - Assicurazione presso diversi assicuratori).

Art. 1.3 - Pagamento del premio

Il premio (o la prima rata) deve essere pagato alla consegna della polizza e le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.

Il pagamento può essere eseguito tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. L'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto rilascia il certificato di assicurazione.

Art. 1.4 - Durata del contratto

La copertura assicurativa e la carta verde, previo pagamento del premio, decorrono dal giorno e dalle ore indicate nei documenti assicurativi e terminano alle ore 24 della data di scadenza indicata nel contratto, senza necessità di disdetta.

L'eventuale proposta di rinnovo del contratto, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente da AXA, presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo è espressa con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA non effettui la proposta di rinnovo, la copertura assicurativa e la carta verde restano attive per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza per lo stesso rischio.

Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti elencati il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 1.5 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo.

L'assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), qualora venga rilasciata da AXA e le cui sigle internazionali non siano barrate.

In caso di circolazione all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 1.6 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà ed è consentita anche per il caso di conto vendita.

Il contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA, fornendo idonea documentazione e può richiedere alternativamente:

a) **la sostituzione del contratto -** La copertura può essere trasferita a partire dalla data e dall'ora della sostituzione, previo l'eventuale conguaglio del premio.
b) **la cessione del contratto -** Il contraente deve comunicare ad AXA se, oltre al trasferimento della proprietà del veicolo, viene ceduto anche il contratto di assicurazione. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Il nuovo contratto non può essere sostituito o sospeso e termina alla sua naturale scadenza.
c) **l'annullamento del contratto -** Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il contraente deve dare comunicazione ad AXA e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.
   Il contratto si risolve e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata.

In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA.

Art. 1.7 - Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.

Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA ed è tenuto a produrre il documento che certifica la cancellazione della targa al P.R.A..

In caso di demolizione il contraente deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.

La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata. AXA non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto

La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente e AXA emette l'appendice di sospensione.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 30 giorni e qualora non lo fosse, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 30 giorni.
Il contraente può richiedere la riattivazione del contratto entro 12 mesi dalla data della sospensione.
In caso contrario, la polizza si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato.
Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alle condizioni e alla tariffa vigente sulla polizza al momento della sospensione, tranne nei casi in cui siano stati modificati elementi contrattuali tali da comportare variazione del rischio. In tal caso la tariffa utilizzata per il calcolo del premio è quella relativa alle polizze nuove, vigente alla data di effetto della riattivazione.
La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni.

Non è consentita la sospensione:

a) per contratti di durata inferiore all'anno;

b) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'*Art. 1.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo*;

Art. 1.9 - Contratti di durata inferiore ad un anno

Non sono ammesse variazioni di rischio tranne che per le seguenti eventualità:

a) aumento dei massimali R.C.A.;

b) reimmatricolazione del veicolo;

c) trasferimento di residenza o variazione della sede legale del proprietario/locatario.

Art. 1.10 - Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il contraente deve informare AXA fornendo la copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A..

Art. 1.11 - Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge sono a carico del contraente.

Art. 1.12 - Tutela della privacy

In presenza di un dispositivo telematico, i dati raccolti sono utilizzati da AXA per le finalità assicurative illustrate dettagliatamente nell'informativa sulla privacy.

Art. 1.13 - Foro competente
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 1.15 - Diritto di ripensamento
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito all'indirizzo https://www.axa.it/assicurazione-auto, da consegnare correttamente compilato e firmato alla propria agenzia di riferimento.
Successivamente il contraente dovrà sottoscrivere la dichiarazione costituente appendice contrattuale, in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde. AXA pertanto provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data della consegna del modulo disponibile sul sito. L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

PREMESSA

Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO".*

COSA ASSICURO

Art. 2.1 - Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

AXA copre i rischi della Responsabilità Civile obbligatoria da circolazione e corrisponde, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e il ricorso terzi da incendio. Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio staccato dalla motrice (cosiddetto "rischio statico") la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovre a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

La garanzia include sempre:

a) la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione, ferme le esclusioni di cui all'*Art. 2.6 – Le rivalse*.
I trasportati non sono considerati terzi fra di loro.

b) la Responsabilità Civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un rimorchio;

c) la Responsabilità Civile per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici, in caso di trasporto su veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap.

d) i Veicoli adibiti a scuola guida per i danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente – anche quando è alla guida – tranne quando effettua l'esame (prova pratica di guida) e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

e) nel caso di veicoli dati in uso ai dipendenti, la responsabilità civile del proprietario o locatario quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;

f) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

g) i danni alla persona subiti dai terzi trasportati nella cabina di guida non previsti dalla normativa vigente, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione;

h) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose, la garanzia comprende la responsabilità del committente, del contraente e del proprietario, se persona diversa, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle

cose trasportate o in consegna.

I massimali indicati in polizza sono anzitutto destinati a coprire i risarcimenti dell'assicurazione obbligatoria e, successivamente, le estensioni sopra indicate nei punti a), b), c), d), e), f), g), h).

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

(GARANZIE OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. 2.2 - Garanzia Complementare – R.C.A. PLUS

a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori

AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone alle quali il veicolo è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori). AXA rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.

b) Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti

AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario in caso di veicolo dato in uso ai dipendenti per:

- i danni ai terzi trasportati in conseguenza di trasporto non effettuato in conformità alle normative vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il trasporto viene effettuato in eccedenza alla massa ammessa.

c) Riduzione rivalsa

AXA limita il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario, locatario o del conducente del veicolo assicurato per i casi previsti dall'*Art. 2.6 – Le rivalse "Rivalsa fino a € 20.000,00"*.
La rivalsa si intende così ridotta:

- per i punti a), b), c), f), g), h), i), j) € 1.500,00;
- per il punto e) € 500,00;
- per il punto d) € 0,00.

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

AXA tiene indenne l'assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A..
L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo (dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing) o dei familiari conviventi.

e) Tolleranza costo riparazione

In fase di liquidazione di sinistro R.C.A., verrà applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando supera il valore commerciale del veicolo. Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, la riparazione deve essere effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia.

Art. 2.3 - Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato

AXA si sostituisce al Fondo Garanzia Vittime della Strada e indennizza l'assicurato, entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro, per i danni materiali e corporali subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:

- l'assicurato fornisca prova di non avere alcuna responsabilità nella causa del sinistro o comunque non in forma prevalente;
- il sinistro sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento non sia prescritto al momento della liquidazione dell'indennizzo;
- per i veicoli fino a 70 quintali la riparazione venga effettuata esclusivamente presso una carrozzeria convenzionata con AXA.

L'assicurato surroga AXA nei propri diritti nei confronti dei soggetti civilmente responsabili ai sensi dell'Art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative o per l'eventuale eccedenza.

Art. 2.4 - Garanzia Carico e scarico con mezzi meccanici

AXA copre, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.A., la Responsabilità Civile del contraente o del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

COSA NON ASSICURO

Art. 2.5 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione (Art. 129 del C.D.A.):

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

Per quanto riguarda i rimorchi, non sono considerati terzi e non rientrano in garanzia i danni subiti da coloro che:

- occupano il rimorchio;
- partecipano alle manovre a mano;
- sono addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

Sono inoltre sempre esclusi i danni causati da:

- dolo del conducente;
- veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.

Art. 2.6 - Le rivalse

AXA esercita il diritto di rivalsa totale o fino a € 20. 000,^{00} (Art. 144 del C.D.A).

"Rivalsa totale" nei casi di:

a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;

b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;

c) dolo del conducente;

d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito "ripetere" o "sospeso". Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.

"Rivalsa fino a € 20.000,^{00}" nei casi di:

a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

b) veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;

d) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;

f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;

g) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

h) danni alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;

i) trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa dalla carta di circolazione;

j) applicabilità dell'Art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2.7 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto

Fermo restando quanto stabilito all'*Art. 2.5 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto*, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. 2.2)

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio:

L'assicurazione non comprende:

- i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- i danni dovuti a dolo dell'assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.

Garanzia Carico e scarico con mezzi meccanici (Art. 2.4)

La copertura non opera in caso di danni a:

- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico se legate da rapporto di lavoro con il proprietario/locatario del veicolo;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

COME MI ASSICURO

Art. 2.8 - Le condizioni speciali R.C.A.

a) Forma tariffaria "Bonus-Malus"

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo i coefficienti espressi nella tabella che segue:

Veicoli FINO a 70 quintali e Camper

Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi)

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
1	0,490	2 a 1	-10,91%	10	1,000	11 a 10	-6,54%
2	0,550	3 a 2	-8,33%	11	1,070	12 a 11	-6,14%
3	0,600	4 a 3	-6,25%	12	1,140	13 a 12	-7,32%
4	0,640	5 a 4	-8,57%	13	1,230	14 a 13	-11,51%
5	0,700	6 a 5	-9,09%	14	1,390	15 a 14	-2,66%
6	0,770	7 a 6	-6,10%	15	1,428	16 a 15	-2,16%
7	0,820	8 a 7	-7,87%	16	1,460	17 a 16	-1,42%
8	0,890	9 a 8	-4,30%	17	1,481	18 a 17	-2,08%
9	0,930	10 a 9	-7,00%	18	1,512	-	0,00%

(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

Veicoli OLTRE 70 quintali

Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi)

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
1	0,850	2 a 1	-2,30%	10	1,030	11 a 10	-1,90%
2	0,870	3 a 2	-2,25%	11	1,050	12 a 11	-1,87%
3	0,890	4 a 3	-2,20%	12	1,070	13 a 12	-1,83%
4	0,910	5 a 4	-2,15%	13	1,090	14 a 13	-1,80%
5	0,930	6 a 5	-2,11%	14	1,110	15 a 14	-1,77%
6	0,950	7 a 6	-2,06%	15	1,130	16 a 15	-1,74%
7	0,970	8 a 7	-2,02%	16	1,150	17 a 16	-1,71%
8	0,990	9 a 8	-1,98%	17	1,170	18 a 17	-2,50%
9	1,010	10 a 9	-1,94%	18	1,200	-	0,00%

(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

a1) Criteri di assegnazione delle classi di merito

1 Periodi di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo di osservazione**: inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi di osservazione successivi**: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.

2 Classe di ingresso - All'atto della stipula il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) nei seguenti casi:

a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

Le caratteristiche del veicolo vengono recuperate telematicamente ma, in assenza anche parziale delle informazioni o incongruenza delle stesse, il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo, il foglio complementare o certificato di proprietà oppure l'atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata al contratto la classe di merito 18.

3 Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo - Il nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della stessa tipologia, (immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato dal medesimo se già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, è assegnato all'atto della stipula alla stessa classe di merito prevista dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall'*Art. 2.10 – Attestazione sullo stato del rischio*) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA.

Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più autoveicoli già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo della stessa tipologia avente la classe di merito più favorevole.

4 Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus", il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.

Se l'attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

a) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;

b) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

5 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia - Se il veicolo è già stato assicurato nella forma "Bonus-Malus" con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di merito AXA di pertinenza tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall'attestato di rischio presente in banca dati, come previsto dalla seguente tabella:

Classi di merito "Bonus-Malus" di assegnazione

Classe di CU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Qualora dall'attestazione sullo stato del rischio, in riferimento all'ultimo periodo di osservazione, non risultino sinistri che abbiano dato luogo a pagamenti anche parziali e sempre che le classi di merito indicate risultino come segue: classe di provenienza CU 1; classe di assegnazione CU 1, al nuovo contratto è possibile assegnare la classe di superbonus 1A (a tal proposito si veda quanto riportato dalle "Tabelle delle regole evolutive").

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la corretta classe di merito.

Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l'attestato per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica AXA può acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria, AXA acquisisce il rischio in classe di CU 18.

6 Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione, per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell'Art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

7 Revisione classe di merito - A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti. L'eventuale

differenza di premio viene richiesta da AXA al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.

8 Evoluzione classi di merito - Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto di rinnovo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle ***"Tabelle delle regole evolutive"*** sotto riportate, a seconda che AXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. In presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, anche in mancanza di risarcimento parziale di danni, il contratto è considerato immune da sinistri. La penalizzazione della classe di merito si applica se il sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell'attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell'11% o superiore).

Mediante l'utilizzo del codice IUR rientrano nei sinistri osservati anche i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee. Il sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio precedente, perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del "Malus", anche se l'assicurato ha cambiato compagnia.

TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Tabella delle regole evolutive delle POLIZZE *SENZA* MECCANISMI ELETTRONICI che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti

Classe di merito AXA	Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella delle regole evolutive delle POLIZZE *CON* MECCANISMI ELETTRONICI che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti

Classe di merito AXA	Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	2	5	8	11
2	1	3	6	9	12
3	2	4	7	10	13
4	3	5	8	11	14
5	4	6	9	12	15
6	5	7	10	13	16
7	6	8	11	14	17
8	7	9	12	15	17
9	8	10	13	16	17
10	9	11	14	17	17
11	10	12	15	17	17
12	11	13	16	17	17
13	12	14	17	17	17
14	13	15	17	17	17
15	14	16	17	17	17
16	15	17	17	17	17
17	16	17	17	17	17
18	17	18	18	18	18

9 Sinistro senza seguito e contratto cessato - Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.

10 Riapertura di un sinistro senza seguito - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procede alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle *"Tabelle delle regole evolutive"* con i conseguenti conguagli del premio. AXA invia alla banca dati le informazioni aggiornate.

11 Facoltà di rimborso - Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole indicate nelle *"Tabelle delle regole evolutive"*, offrendo ad AXA, o a CONSAP in caso di sinistri rientranti nell'ambito della procedura del risarcimento diretto, il rimborso degli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. La stessa procedura verrà applicata anche per i sinistri tardivi tramite rimborso alla compagnia che li ha pagati.

12 Sostituzione del veicolo - La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In caso di sostituzione in corso d'anno per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito e non si interrompe il periodo di osservazione, consentendo il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio.

13 Veicolo precedentemente assicurato all'estero - Per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alle *"Tabelle delle Regole evolutive"*, considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.

14 Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo - Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo che sostituisce altro veicolo assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di CU risultante dall'attestato di rischio rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita o copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

15 Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione - Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'Art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

16 Trasformazione societaria - Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

17 Riclassificazione del veicolo - Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).

18 Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo - In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo veicolo acquistato dallo stesso proprietario è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

19 Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine - Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo

stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

20 Veicoli intestati a portatori di handicap - Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

21 Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Successione** - Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.
- **Cessione del contratto -** Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato.
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

b) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia"

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria "Bonus-Malus", prevede una franchigia per sinistro indicata in polizza, che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dall'*Art. 2.8 - Le condizioni speciali R.C.A. - a) Forma tariffaria "Bonus-Malus" e a1) Criteri di assegnazione delle classi di merito.*

Il contraente o l'assicurato deve rimborsare ad AXA l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

c) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus" (*valida solo per i veicoli oltre i 70 quintali)*

La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus". Se nel periodo di osservazione vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge).

c1) Criteri di assegnazione delle classi di merito (vedi regole descritte in a1)

Per i veicoli assicurabili con questo prodotto, la classe di merito di conversione universale CU, riportata sull'attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia e garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un'altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa. Relativamente ai criteri di assegnazione delle classi di merito, vedasi quanto riportato nel paragrafo "*a1) Criteri di assegnazione delle classi di merito*".

d) Targhe speciali

Per determinare il premio, si prende atto che il veicolo ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT); per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario ma alla targa del veicolo.

e) Guida esperta *(valida solo per i veicoli fino a 70 quintali e per i camper)*

Il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente guidato da persona di età minima pari a 26 anni compiuti e che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni.

La garanzia, sebbene non vengano rispettati i limiti di cui sopra, è in ogni caso operante se alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.

f) Polizza con vincolo

AXA, in caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:

- non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria, ad esclusione dell'adeguamento automatico del valore del veicolo, disposto dall'*Art. 3.15 - Adeguamento del valore assicurato nella Formula "Valore commerciale"*;
- comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.

Si impegna inoltre, in caso di sinistro Incendio, Furto, Kasko, liquidato a termini di polizza:

- a non pagare l'indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore;
- a corrispondere l'indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.

g) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (lubrificanti, combustibili, ecc.)
Agli effetti della determinazione del premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di merci pericolose, quali:
- liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide e tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).

h) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (gas tossici, esplosivi, ecc.)
Agli effetti della determinazione del premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di merci pericolose, quali:
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc).

i) Veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive
Agli effetti della determinazione del premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di sostanze radioattive.

j) Traino di rimorchi con targa propria
Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato può trainare un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

Art. 2.9 - Telematica (*valida solo per i veicoli fino a 70 quintali e per i camper*)

FORMULA VAN TUTOR

Per l'acquisto della presente formula sono necessari l'installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato di un dispositivo satellitare denominato AXA Slim Box che eroga servizi di assistenza e ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il dispositivo viene consegnato in agenzia insieme alla polizza assicurativa e alla sottoscrizione da parte del contraente del contratto di abbonamento ai servizi con il partner tecnologico che contiene il dettaglio dei servizi offerti.

Installazione del dispositivo AXA Slim Box e suo utilizzo — Il contraente deve attivare entro 5 giorni di calendario dalla data di effetto della polizza il dispositivo satellitare autoinstallante AXA Slim Box. Per l'installazione, a cura del contraente, si rimanda al manuale d'uso contenuto nella confezione.

Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al contraente — In caso di:
- mancata installazione del dispositivo da parte del contraente entro il termine sopra previsto;
- disinstallazione del dispositivo dal veicolo per dolo del contraente;
- mancato funzionamento del dispositivo per dolo del contraente nell'utilizzo o nell'installazione;
- mancata osservanza del contraente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia del dispositivo AXA Slim Box – salvo il caso di forza maggiore.

qualora si verifichi un sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell'assicurato, AXA applica per ogni evento una franchigia fissa come riportata nella *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.
In caso di più sinistri riconducibili a uno stesso evento, si applica una sola franchigia. Tale franchigia si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre già previste dal contratto.
AXA non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei **SERVIZI ABBINATI - AXA Slim Box** dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l'effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.

Guasto/anomalia del dispositivo AXA Slim Box — Il contraente, in caso di guasto o di mancato funzionamento segnalato dal partner tecnologico tramite SMS/email, deve recarsi, entro 10 giorni di calendario dall'avvenuta notifica, da un installatore convenzionato (fissando autonomamente l'appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema. Se il guasto/anomalia non è stato causato dal contraente, non sono previsti costi a carico dello stesso.

Cambio veicolo — In caso di sostituzione del veicolo assicurato il contraente, se intende avvalersi della presente formula e dei servizi con il partner tecnologico anche sul nuovo contratto, deve trasferire il dispositivo AXA Slim Box sul nuovo veicolo. La disinstallazione dal veicolo dovrà essere obbligatoriamente effettuata al massimo 10 giorni prima della scadenza della polizza in corso e la successiva installazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data di validità della nuova polizza.
La disinstallazione e la reinstallazione, se correttamente eseguite osservando le istruzioni del Manuale d'uso, non comportano costi a carico del contraente.

In caso di incidente — AXA utilizza i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell'urto, velocità e localizzazione registrati dal dispositivo AXA Slim Box, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell'incidente. L'arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione del crash o a quello riportato nella denuncia ad AXA dell'evento stesso.

Disinstallazione — Il contraente deve disinstallare il dispositivo AXA Slim Box e restituirlo al partner tecnologico nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi firmato al momento della sottoscrizione della polizza in caso di:

- cessazione del rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato;
- mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
- annullamento della polizza per qualunque motivo.

SERVIZI ABBINATI - AXA Slim Box

Servizio di raccolta ed elaborazione dati

Il dispositivo AXA Slim Box installato sul veicolo è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:

A. il tempo di accensione (chiave nel quadro in posizione ON o di rilevazione di movimento da parte dei sistemi non connessi al quadro);
B. i Km percorsi;
C. i viaggi (per viaggio si intende evento chiave nel quadro in posizione ON seguita da chiave nel quadro in posizione OFF con percorrenze della vettura o percorrenze registrate dalla rilevazione di movimento da parte dei sistemi non connessi al quadro);
D. l'accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

Il servizio decorre dall'ora del giorno di attivazione della AXA Slim Box.
I tempi, le percorrenze chilometriche e i viaggi sono suddivisi per giorno della settimana, per fascia oraria, per provincia e per tipo di strada.
Salvo il caso di sinistro ai termini di polizza o di crash/mini-crash rilevato dalla AXA Slim Box, l'Impresa non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o l'accelerazione/decelerazione rilevata. La trasmissione dei dati al Centro Servizi avviene ad ogni spegnimento del motore del veicolo (chiave nel quadro in posizione OFF) e comunque ogni 20 minuti di percorrenza; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile dal Cliente tramite il sito Internet, in modalità protetta, o tramite App

della Società (via smartphone) e dall'Impresa tramite sito Internet.
Pertanto, in caso di denuncia di un sinistro o di un crash rilevato dalla AXA Slim Box, la Società, per i clienti che avranno esplicitamente concesso l'autorizzazione, trasferirà all'Impresa i dati registrati al momento dell'evento (accelerazioni, velocità e localizzazione) con estensione dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione o indicato in denuncia.

Servizio di allarme verso la Società di Assistenza in caso di incidente stradale
In caso di "Crash" a quadro veicolo acceso (Chiave ON), il dispositivo AXA Slim Box invia un allarme automatico al Centro Servizi.
Il Servizio decorre contestualmente all'attivazione di AXA Slim Box ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno. La Centrale Operativa verifica lo stato del Veicolo e contatta il Cliente tramite i numeri telefonici forniti dallo stesso. A seguito del contatto in voce con Cliente, se la Centrale riceve conferma del sinistro:

- fornisce assistenza tecnica e informativa per le procedure da adottare in caso di incidente;
- richiede l'intervento del soccorso stradale inoltrando la segnalazione completa di posizione alla Società di assistenza.

Nel caso di mancato contatto con il Cliente, la Centrale procede come descritto al punto **ii)** del presente articolo qualora ritenga, sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili (velocità, entità e direzione dell'impatto, veicolo fermo dopo il crash), la sussistenza di una effettiva situazione di necessità.
Le prestazioni di assistenza e le modalità di erogazione delle medesime sono operanti solo se espressamente pattuite in polizza e con le modalità dettagliate all'interno della polizza assicurativa collegata al presente contratto, che il Cliente ha stipulato con l'Impresa e per la quale ha corrisposto il relativo premio. L'erogazione del servizio è sospesa in caso di inserimento in manutenzione di AXA Slim Box e nel caso di sospensione della polizza assicurativa.

Assistenza informativa e tecnica in caso di incidente stradale
Il servizio prevede la consulenza telefonica della Centrale Viasat, attiva 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, finalizzata a fornire al conducente ed ai passeggeri del veicolo indicato nel contratto il supporto per il corretto assolvimento degli oneri e obblighi di natura assicurativa e le informazioni sulle prime operazioni e procedure da compiere per la gestione del sinistro. Il servizio si attiva a seguito di ricezione di allarme crash da parte della Centrale, in caso di richiesta del Cliente tramite pressione del Pulsante SOS presente sulla APP dedicata che deve essere scaricata sullo Smartphone e tramite richiesta diretta del Cliente alla Centrale.
La Centrale, ricevuta correttamente la richiesta di assistenza e dopo aver identificato il Cliente in base alle procedure in essere provvede, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente, ad assisterlo nell'identificare la tipologia del sinistro e nel ricostruirne la corretta dinamica e le responsabilità, nella compilazione del modello CAI o altra forma di denuncia, nell'individuare e rilevare elementi di prova e nel comprendere le eventuali limitazioni della propria copertura assicurativa e ad informarlo sulla procedura di risarcimento.

Servizio sinistri
Il Servizio prevede la certificazione dei dati di crash e dei percorsi, attraverso una perizia tecnica fornita dall'Ente incaricato dalla Società, e la relativa consulenza per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Si applica in caso di sinistro avvenuto durante la circolazione stradale con riferimento al veicolo indicato nel Modulo e per i sinistri di cui il Cliente, o società terza appositamente incaricata dal Cliente, abbia richiesto il servizio.

Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa

Il servizio consente di proteggersi da multe o richieste danni non coerenti con i viaggi effettuati o da incidenti mai avvenuti. Il Cliente deve inviare una richiesta scritta via email al seguente indirizzo: tracciati@viasatonline.it o via fax al numero 06-43988237 allegando la documentazione di quanto intende contestare e gli elementi in suo possesso a supporto. La Società fornirà in risposta una certificazione con un tracciato (elenco dei viaggi registrati completi dello stato del veicolo – quadro on quadro off) con estensione dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione o indicato in denuncia.

Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina

Il Servizio decorre contestualmente all'attivazione della AXA Slim Box ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

Il servizio consiste nella gestione della notifica dell'avvenuto furto da parte del Cliente e comporta

- la localizzazione e tracking del veicolo
- la richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine e il supporto fornito dalla Centrale Operativa per il recupero del veicolo.

Per la notifica dell'avvenuto furto da parte del Cliente, per l'attivazione delle operazioni di ricerca del Veicolo è necessario contattare immediatamente la Centrale **(dall'Italia: numero Verde 800125551; dall'estero: Numero 0039-0643000)**, inviando appena possibile copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.

In ogni caso al Cliente saranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del Veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità competenti. Qualora le stesse ritrovino il Veicolo, sarà cura della Centrale darne comunicazione al Cliente.

È responsabilità del Cliente comunicare tempestivamente alla Centrale l'eventuale falso allarme furto per annullare la richiesta di intervento. La mancata comunicazione può comportare la diretta responsabilità del Cliente anche sul piano penale; eventuali spese sostenute dalla Società saranno pertanto a lui addebitate.

Alert basso livello di carica della batteria

AXA Slim Box invia al Centro Servizi una segnalazione in caso di livello della tensione batteria auto basso e in caso di disconnessione dalla batteria dell'auto. Tale segnalazione viene inviata al Cliente tramite APP per consentirgli di verificare lo stato del veicolo (esempio batteria in scarica a causa di luci dimenticate accese) o eventuali tentativi di manomissione a scopo di furto. In caso di furto o tentativo di furto il Cliente deve confermare l'allarme tramite la pressione dell'apposito pulsante e la Centrale attiva le procedure di cui al precedente punto. In mancanza di rete internet/dati il Cliente può notificare l'allarme contattando la Centrale Operativa **(dall'Italia: numero Verde 800125551; dall'estero: Numero 0039-0643000)** come descritto al precedente paragrafo.

Servizi tramite smartphone

I servizi sono fruibili esclusivamente previo download e corretta installazione della APP dedicata scaricata sullo Smartphone. Per le caratteristiche, i contenuti e la disciplina dettagliata dei Servizi si rimanda alle condizioni che il Cliente deve leggere ed accettare per effettuare il download e l'installazione della App.

FORMULA VAN TUTOR PLUS

Per l'acquisto della presente formula sono necessari l'installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato di un dispositivo satellitare AXA BluBox che eroga servizi di assistenza e ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il dispositivo viene installato presso uno dei centri specializzati convenzionati. I costi dell'installazione successiva alla prima o del trasferimento su altro veicolo del dispositivo elettronico dotato di GPS, (tale ultima eventualità è gratuita per un cambio veicolo ogni due annualità assicurative) sono sempre a carico del contraente.

Installazione del dispositivo AXA BluBox - Il contraente deve recarsi presso un centro specializzato convenzionato entro 10 giorni di calendario dalla data di effetto della polizza. AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare controlli sul dispositivo elettronico dotato di GPS installato sul veicolo, al fine di verificarne il corretto funzionamento. Tali controlli sono effettuati a cura del partner tecnologico per conto di AXA.

Conseguenze in caso di mancata installazione/funzionamento del dispositivo elettronico dotato di GPS - Per il corretto funzionamento del servizio previsto dalla formula VAN TUTOR PLUS è condizione necessaria che il dispositivo AXA BluBox sia installato, operante e in piena efficienza. In caso di:

- mancata installazione del dispositivo elettronico da parte del cliente;
- disinstallazione dal veicolo o inoperatività del dispositivo elettronico per dolo;
- mancata osservanza del cliente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia del dispositivo elettronico – salvo il caso di forza maggiore.

qualora si verifichi un sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell'assicurato, AXA applica per ogni evento una franchigia fissa come riportata nella "Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

In caso di più sinistri riconducibili a uno stesso evento, si applica una sola franchigia. Tale franchigia si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre già previste dal contratto.Le prestazioni di assistenza, fruibili tramite il dispositivo elettronico, sono operanti solo a partire dal momento dell'installazione o dal ripristino del suo funzionamento.

AXA non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei **SERVIZI ABBINATI - AXA Slim Box** dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l'effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.

Guasto/anomalia del dispositivo AXA BluBox - In caso di guasto o di mancato funzionamento del dispositivo elettronico, segnalato dal partner tecnologico, il veicolo deve essere portato entro 10 giorni di calendario da un installatore convenzionato (fissando autonomamente l'appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema. Qualora il contraente rilevi autonomamente la presenza di un eventuale guasto o malfunzionamento del dispositivo elettronico, deve informare il partner tecnologico al numero verde previsto nel contratto di abbonamento nel più breve tempo possibile, per un intervento di verifica. I costi di disinstallazione del dispositivo elettronico guasto e installazione del dispositivo elettronico sostitutivo sono a carico del partner tecnologico, esclusivamente quando sono causati da difetto del dispositivo o della sua installazione effettuata da un installatore convenzionato.

Se il guasto o il malfunzionamento sono riconducibili ad eventi esterni diretti o indiretti, a manomissioni, interventi effettuati da installatori non autorizzati da AXA, i costi di sostituzione o di riparazione sono a carico del contraente.

Cambio veicolo - In caso di sostituzione del veicolo assicurato il contraente, se intende avvalersi della presente formula e dei servizi forniti dal partner tecnologico anche sul nuovo contratto, deve trasferire il dispositivo elettronico sul nuovo veicolo entro 10 giorni di calendario a partire dalla data di effetto della nuova polizza. La disinstallazione e la successiva installazione del dispositivo elettronico devono essere eseguite presso uno dei centri specializzati.

Cessazione del contratto o eliminazione della Formula VAN Tutor Plus - Il contraente deve disinstallare il dispositivo elettronico e restituirlo al partner tecnologico nelle modalità previste dal contratto di abbonamento firmato al momento della sottoscrizione della polizza in caso di:

- cessazione del rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato;
- mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
- esclusione dal contratto della Formula Drive Tutor Plus;
- annullamento della polizza per qualunque motivo.

In caso di incidente - AXA utilizza i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell'urto, velocità e localizzazione registrati dal dispositivo AXA BluBox, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell'incidente. L'arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all'orario di rilevazione dell'incidente o a quello riportato nella denuncia ad AXA dell'evento stesso.

SERVIZI ABBINATI - Drive Box Vivavoce

Servizio di ricerca a seguito furto

Il Servizio, che decorre contestualmente all'attivazione della AXA Blu Box ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno, consiste nella gestione dell'allarme furto generato automaticamente dal Sistema in caso di spostamento significativo del veicolo a motore spento. L'allarme viene notificato al contraente direttamente sull'App e la notifica è visibile sia sull'App che sulla cartella che eventualmente contiene l'App.

In caso di conferma del contraente, tramite la pressione dell'apposito pulsante, l'allarme viene preso in carico dalla Centrale che:

1. contatta telefonicamente il contraente tramite i numeri telefonici forniti dallo stesso
2. verifica lo stato del veicolo e attiva il tracking (tracciamento del percorso a distanza)
3. attiva il comando di blocco avviamento (se previsto dal Sistema e se configurato in fase di installazione)
4. richiede l'intervento delle Forze dell'Ordine fornendo il necessario supporto.

Contrariamente, nel caso di falso allarme, il contraente annulla l'allarme tramite la semplice pressione del pulsante presente sull'App e la Centrale non intraprende alcuna azione. In caso di allarme reale il contraente dovrà inviare appena possibile copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine. In caso di mancato download sullo smartphone dell'APP dedicata il contraente riceverà la notifica dell'allarme via SMS ai numeri indicati nel modulo di adesione e, potrà confermare o annullare l'allarme contattando la Centrale Operativa **(dall'Italia: numero Verde 800125551; dall'estero: Numero 0039-0643000)** come descritto al precedente paragrafo 3.1.6.

In ogni caso, al contraente saranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del Veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità competenti. Qualora le stesse ritrovino il Veicolo, sarà cura della Centrale darne comunicazione al contraente. È responsabilità del contraente comunicare tempestivamente alla Centrale l'eventuale falso allarme furto per annullare la richiesta di intervento. La mancata comunicazione può comportare la diretta responsabilità del contraente anche sul piano penale; eventuali spese sostenute dalla Società saranno pertanto a lui addebitate.

L'erogazione del servizio è sospesa nel caso di chiusura o sospensione della polizza assicurativa.

Pulsante di emergenza

Il contraente, in caso di necessità di assistenza o in situazioni di emergenza, oltre alla possibilità di collegarsi alla Centrale Operativa tramite la funzione SosPhone disponibile tramite App, dispone di un pulsante di emergenza installato nel veicolo, collegato ad AXA BluBox. In caso di pressione del pulsante di emergenza, AXA BluBox invia una segnalazione automatica alla Centrale Operativa. L'operatore che prende in carico la segnalazione, contatta il contraente ai numeri indicati nel modulo di adesione e, sentite le necessità, attiva l'assistenza prevista in polizza o le Forze dell'Ordine. Il servizio potrà essere erogato esclusivamente se sarà possibile comunicare con il contraente ai numeri indicati. In caso contrario la pratica sarà chiusa per mancanza di comunicazione con il cliente e non sarà intrapresa alcuna azione. Sono inoltre presenti tutti i servizi della Formula VAN TUTOR.

VARIAZIONE SERVIZI TELEMATICI - FORMULA VAN TUTOR e FORMULA VAN TUTOR PLUS

Viasat si riserva il diritto di modificare i Servizi in presenza di giustificato motivo, incluse modifiche legislative o regolamentari, ragioni di efficienza o di maggiore sicurezza, o altre necessità tecniche o operative. Le variazioni saranno comunicate al contraente che avrà facoltà di recedere dal Contratto di Abbonamento qualora le variazioni siano tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dei Servizi a discapito del contraente. Il recesso dovrà essere comunicato alla Società entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle variazioni.

Art. 2.10 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA, in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto.

Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web e inoltre può essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso AXA consegna, per via telematica ed entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.

AXA non alimenta la banca dati con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura Responsabilità Civile Auto

Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art 2.1)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Responsabilità Civile Auto	Massimali previsti in polizza.	
Ricorso terzi da incendio	La garanzia è prestata con il limite massimo di €.700.000,^{00} per ogni sinistro.	
Circolazione nelle aree aeroportuali	La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000,^{00} per ogni sinistro.	

Tabella 2 - Ulteriori garanzie Responsabilità Civile Auto

Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. 2.2)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 300.000,^{00} per ogni sinistro. Limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, la garanzia opera con il limite di € 15.500,^{00}.	

Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. 2.3)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. 2.3)	La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro.	

Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.8)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
a) Forma tariffaria "Bonus-Malus"	Massimali previsti in polizza.	

Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.8)		
b) Forma tariffaria "Bonus-Malus con franchigia"	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia per sinistro.
c) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus"	Massimali previsti in polizza.	
e) Guida esperta	Massimali previsti in polizza.	In caso di inosservanza delle condizioni previste AXA, in presenza di un sinistro, eserciterà diritto di rivalsa sino ad un massimo di € 1.000,^{00}.

Telematica (Art. 2.9) (valida solo per i veicoli fino a 70 quintali e per i camper)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
FORMULA VAN TUTOR	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia di € 2.000,^{00} nei casi previsti dal paragrafo denominato *"Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al contraente".*
FORMULA VAN TUTOR PLUS	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia di € 2.000,^{00} nei casi previsti dal paragrafo denominato *"Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al contraente".*

3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

PREMESSA

Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO"*.

COSA ASSICURO

Art. 3.1 - Garanzia Incendio

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

Art. 3.2 - Garanzia Furto

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Art. 3.3 - Garanzia Kasko

Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento.
La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.

Art. 3.4 - Garanzia Cristalli

Copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto e vetri laterali) dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale come declinato nell'*Art - 3.5 Garanzia Eventi naturali*. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini presenti al momento del sinistro (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'assicurato).

Art. 3.5 - Garanzia Eventi naturali

Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:

- grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
- inondazioni, allagamenti, mareggiate e fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e di bacini idrici, valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza degli eventi sopra indicati.

Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, la garanzia è prestata senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.

Art. 3.6 - Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici

Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti

popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio o derivanti da atti vandalici.
Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, la garanzia è prestata senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.

Art. 3.7 - Business Protetto

Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni, l'attività e i documenti dell'assicurato:

Perdita delle chiavi del veicolo

Rimborsa le spese per la sostituzione delle chiavi in seguito a perdita, furto, scippo. La garanzia copre anche le spese per i danni alle serrature e l'antifurto conseguenti alla perdita delle chiavi.

Rimborso delle spese per ripristino air-bag e pretensionatori cinture di sicurezza

Rimborsa, dietro presentazione di fattura o di altro documento probatorio, le spese sostenute per l'eventuale ripristino di airbag e/o pretensionatori reso necessario in seguito alla loro attivazione accidentale dovuta a difettoso funzionamento o, in caso di sinistro con responsabilità al 100%, se il danno non è risarcibile dal responsabile civile o da altre garanzie prestate in polizza.
Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/riparatori convenzionati con AXA.

Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione

Rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso in cui si tratti di animali. In presenza dell'operatività della Garanzia Furto, rimborsa le spese sostenute per la disinfezione e per il lavaggio del veicolo in caso di furto totale e successivo ritrovamento.

Danni conseguenti a furto di cose non assicurate

Rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate. In presenza della Garanzia Furto la copertura opera come estensione di tale garanzia.

Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo

Rimborsa i danni alle attrezzature professionali trasportate sul veicolo, i bagagli portati in viaggio in caso di perdita totale del veicolo in conseguenza di incendio, furto senza ritrovamento o incidente da circolazione con responsabilità del conducente.
La garanzia è valida esclusivamente per le cose, di proprietà del conducente, del proprietario del veicolo o dei trasportati o dei familiari trasportati.

Danni ai locali di proprietà

Rimborsa i danni ai muri e alle facciate dei locali di proprietà dell'assicurato e dei soggetti in legame di parentela, derivanti da incendio, esplosione o scoppio quando il veicolo non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada, sempreché i danni stessi non siano già coperti dalla garanzia di responsabilità civile in quanto già considerati terzi.

Danni indiretti

Accredita un importo giornaliero per il mancato utilizzo del veicolo a seguito di Incendio, Furto o rapina, Kasko, sempreché le garanzie elencate siano operanti o se il veicolo viene sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.

Rimborso tassa di Proprietà

Rimborsa al proprietario del veicolo la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell'annualità pagata.

Duplicato documenti
Rimborsa al contraente di polizza le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida e dei documenti inerenti l'attività, quali licenze e/o autorizzazioni, a seguito di furto, incendio o smarrimento.

Immatricolazione o passaggio di proprietà
Rimborsa al proprietario del veicolo le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o il passaggio di proprietà di un veicolo usato, a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che determinano la perdita totale del veicolo assicurato.

Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità
Rimborsa al proprietario le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale, comprensive del trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

Spese di dissequestro
Se l'autorità giudiziaria sequestra il veicolo a seguito di incidente e si usufruisce dell'assistenza legale fornita da AXA, la stessa tiene a proprio carico le spese di gestione del dissequestro. Se si preferisce un legale di fiducia, verranno rimborsati solo i diritti ed onorari di patrocinio nei minimi previsti dalla tariffa professionale forense.

Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
Rimborsa al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA.

Indennizzo per sospensione patente dipendenti
Indennizza forfettariamente il proprietario del veicolo assicurato per il pregiudizio economico, subito in qualità datore di lavoro, in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della Patente di Guida emesso nei confronti di un proprio dipendente o collaboratore alla guida del mezzo assicurato per fatti avvenuti in Europa.

Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo
Rimborsa il proprietario del veicolo delle spese sostenute per ripristinare le pellicole adesive già presenti sul veicolo, danneggiate a seguito di incidente, furto, incendio, atto vandalico, sociopolitico o evento naturale.

Art. 3.8 - Camper Protetto
Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti dell'assicurato:

Riduzione della rivalsa
Limita il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario, locatario o del conducente del veicolo assicurato a €. 1.500,^{00}, nei soli casi previsti dall'Art. *2.6 – Le rivalse - "Rivalsa fino a € 20.000,^{00}"*.

Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore
Indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto a bordo di treni, navi o navi traghetto (vettori), effettuato unitamente al conducente, nei seguenti casi:

1. deragliamento del vettore o scontro con altri mezzi;
2. allagamento della stiva o affondamento del vettore;
3. caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, etc.);

4. perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della Navigazione. La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa prestata da altra Impresa, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'indennizzo corrisposto sulla base della predetta copertura.

Danni da inquinamento

Assicura i danni da inquinamento cagionati dalla fuoriuscita dei liquidi a bordo del mezzo necessari al suo funzionamento quando non si trovi in circolazione.

Danni ai bagagli

Rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio, furto o incidente da circolazione, con responsabilità del conducente, che comporti la perdita totale del veicolo.

La garanzia è valida esclusivamente per i capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati.

Estensione Garanzia Incendio al contenuto

Rimborsa i danni al contenuto e alle attrezzature presenti all'interno del camper in caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo.

Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

Tiene indenne l'assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A..

L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo (dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing) o dei familiari conviventi.

Rinuncia alla rivalsa nei confronti della struttura di rimessaggio in caso di incendio

AXA, in presenza della Garanzia Incendio, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della struttura presso la quale è ricoverato il veicolo qualora in caso di incendio di cui sia responsabile.

Rimborso tassa di Proprietà

Rimborsa al proprietario del veicolo la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell'annualità pagata.

Duplicato patente di guida

Rimborsa al contraente di polizza le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida a seguito di furto, incendio o smarrimento.

Immatricolazione o passaggio di proprietà

Rimborsa al proprietario del veicolo le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o il passaggio di proprietà di un veicolo usato, a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che determinano la perdita totale del veicolo assicurato.

Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità
Rimborsa al proprietario le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale, comprensive del trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

Spese di dissequestro
Se l'autorità giudiziaria sequestra il veicolo a seguito di incidente e si usufruisce dell'assistenza legale fornita da AXA, la stessa tiene a proprio carico le spese di gestione del dissequestro. Se si preferisce un legale di fiducia, verranno rimborsati solo i diritti ed onorari di patrocinio nei minimi previsti dalla tariffa professionale forense.

Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
Rimborsa al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l'annotazione della perdita di possesso), l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA.

Danni ai serbatoi
In presenza della Garanzia Incendio, rimborsa i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi, se assicurati, i relativi optional ed audio-fono-visivi, causati da esplosione di altri serbatoi installati sul veicolo assicurato.

Estensione della copertura ai cristalli in plexiglass
In presenza della Garanzia Cristalli, viene estesa la copertura ai plexiglass del veicolo.

COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE DANNI AL VEICOLO

(OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. 3.9 - Opzione Cristalli Plus

Amplia la portata della Garanzia Cristalli mediante l'inclusione del tetto panoramico e l'eliminazione del:

- limite massimo di indennizzo;
- limite di numero di prestazione per anno assicurativo;

Art. 3.10 - Garanzia Terremoto

Amplia la portata della Garanzia Eventi naturali coprendo i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti assicurati o non.

COSA NON ASSICURO

Art. 3.11 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo

Per tutte le garanzie danni al veicolo, se non è prevista una copertura specifica, l'assicurazione non comprende:

a) i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno; fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) i danni determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;

c) i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente, salvo per la garanzia Kasko;

d) i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara;

e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;

f) le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;

g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o altri eventuali pregiudizi.

h) i danni ai cassoni scarrabili per i veicoli di peso superiori a 70 quintali.

Art. 3.12 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo

Fermo restando quanto stabilito all'*Art. 3.11 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo*, valgono altresì per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:

Garanzia Incendio (Art. 3.1)

L'assicurazione non comprende i danni causati da bruciature e i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio.

Garanzia Furto (Art. 3.2)

L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.

Garanzia Kasko (Art. 3.3)

L'assicurazione non comprende i danni:

a) verificatisi nelle circostanze previste dall'*Art. 2.6 – Le Rivalse*, salvo il caso di guida in stato di ebbrezza come disciplinato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*;
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
d) conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, incendio, esplosione e scoppio;
e) alle ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza;
f) indiretti dovuti alla caduta di oggetti sul veicolo nelle aree private.

Garanzia Cristalli (Art. 3.4)

Sono esclusi dalla garanzia:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni e i plexiglass.

Business Protetto (Art. 3.7)

Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo	Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.
Duplicato documenti	Sono escluse le spese di agenzia.
Immatricolazione o passaggio di proprietà	Sono escluse le spese di agenzia

Camper Protetto (Art. 3.8)

Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore	Sono esclusi: 1. i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico ai fini del trasporto del veicolo assicurato; 2. i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.
Danni ai bagagli	Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio-fono-visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.
Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio:	Fermo restando quanto stabilito *all'Art. 2.5 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto,* l'assicurazione non comprende: • i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; • i danni dovuti a dolo dell'assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.
Duplicato patente	Sono escluse le spese di agenzia..
Immatricolazione o passaggio di proprietà	Sono escluse le spese di agenzia

COME MI ASSICURO

Art. 3.13 - Somma assicurata (vedi anche *Art. X.9 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro*)

Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice e degli audio-fono-visivi installati, includendo anche gli accessori/allestimenti non forniti dalla casa costruttrice a condizione che siano saldamente fissati sul veicolo e che la loro esistenza risulti comprovata da specifica fattura.
La somma assicurata sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, viene determinata al momento della stipula del contratto e corrisponde:

- nella **Formula "Valore a nuovo",** al valore del veicolo risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice, alla data di immatricolazione del veicolo, con una tolleranza del 3%;
- nella **Formula "Valore commerciale"**, al valore di mercato del veicolo.

Si precisa che la **Formula "Valore a Nuovo"** è valida esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper e solamente per le garanzie Incendio, Furto e Kasko .

Art. 3.14 - Adeguamento del valore assicurato e del premio nella Formula "Valore a nuovo"

Nelle annualità successive a quella di stipula del contratto, a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangano invariati rispetto al contratto originario, i premi delle Garanzie Incendio e Furto sono ridotti in conformità alla seguente tabella:

Tabella di evoluzione dei premi delle Garanzie Incendio e Furto

Età del Veicolo	Coefficiente di premio
Entro 6 mesi	100
oltre 6 mesi fino a 18 mesi	80
oltre 18 mesi fino a 30 mesi	70
oltre 30 mesi fino a 42 mesi	65
oltre 42 mesi fino a 54 mesi	60
oltre 54 mesi	55

Art. 3.15 - Adeguamento del valore assicurato nella Formula "Valore commerciale"

Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA, viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo annuale. L'assicurato può richiedere l'adeguamento manuale del valore del veicolo assicurato con una specifica richiesta.

Art. 3.16 - Adeguamento del premio nella Garanzia Kasko (valida solo per i veicoli fino a 70 quintali e per i camper)

Il premio è correlato a quello della tariffa RCA e pertanto in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla stipula del contratto viene automaticamente adeguato ad esso.

Art. 3.17 - Condizioni particolari

a) Antifurto satellitare

L'assicurato/contraente dichiara che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto e pertanto fruisce di una tariffazione agevolata per la Garanzia Furto.

Si impegna inoltre, su richiesta di AXA, a fornire idonea documentazione rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività del sistema satellitare al momento del sinistro e a dimostrare l'esistenza e validità del contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente).

L'assicurato/contraente **deve comunicare** alla centrale di telesorveglianza **il furto del veicolo entro 3 ore** dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto e autorizza AXA a interpellare la centrale di telesorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti all'evento e nei giorni successivi.

Il costo dell'installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell'assicurato/contraente.

I dati personali comuni e sensibili eventualmente forniti ad AXA dalla centrale di telesorveglianza sono oggetto di trattamento per le finalità connesse alla gestione del sinistro (come disciplinato dall'*Art. 1.12 Tutela della privacy*).

La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'*Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali* e comporta l'applicazione di uno scoperto come previsto nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie –Tabella 1 Copertura per i danni al veicolo - Garanzia Furto"*.

b) Veicolo abitualmente ricoverato

L'assicurato/contraente comunica che il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato in "autorimessa pubblica", "box privato", "posto veicolo chiuso" o "posto veicolo recintato" e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla tariffazione delle Garanzie Furto, Eventi naturali ed Eventi sociopolitici/atti vandalici. L'assicurato/contraente si impegna, su richiesta di AXA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'*Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali*

c) Rata Unica - Premio unico con pagamento anticipato

Il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un'apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore. Il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell'Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 – Copertura per i danni al veicolo

Garanzia Incendio (Art. 3.1)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Garanzia Incendio	Per gli audio-fono-visivi l'assicurazione è prestata con il limite massimo di € 4.500,^{00} per sinistro, che in assenza di prove documentali si riduce a € 250,^{00}.	

Garanzia Furto (Art. 3.2)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Garanzia Furto	Per gli audio-fono-visivi l'assicurazione è prestata con il limite massimo di € 4.500,^{00} per sinistro, che in assenza di prove documentali si riduce a € 250,^{00}.	Per ogni sinistro, è previsto lo scoperto e il minimo indicato in polizza. Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, gli scoperti e i minimi sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.
Formula "Valore a Nuovo"		Alla prima annualità, alle successive o al momento del sinistro, la percentuale di scoperto indicata in polizza viene adeguata tenendo conto dell'invecchiamento del veicolo stabilito con riferimento alla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, come da seguente tabella:

Esempi di polizza con Età del veicolo:

"entro i 6 mesi" con scoperto del 30%

Per ogni fascia di età successiva si avrà una riduzione dello scoperto di 5 punti percentuali fino ad arrivare ad un minimo del 5% di scoperto quando il veicolo si troverà nella fascia di età *"oltre 54 mesi"*.

"entro i 6 mesi" con scoperto del 20%

Per ogni fascia di età successiva si avrà una riduzione dello scoperto di 5 punti percentuali fino ad arrivare ad un minimo dello 0% di scoperto quando il veicolo si troverà nella fascia di età *"oltre 42 mesi fino a 54 mesi"*.

La diminuzione dello scoperto termina quando arriva allo 0% o in alternativa quando il veicolo si trova nella fascia di età *"oltre i 54 mesi"*.

Età del Veicolo	**Tipologia di rischio**		
	Rischio	**Normale**	**Basso**
Entro 6 mesi	Scoperto in polizza		
oltre 6 mesi fino a 18 mesi	-5 pt %	-5 pt %	-5 pt %
oltre 18 mesi fino a 30 mesi	-5 pt %	-5 pt %	-5 pt %
oltre 30 mesi fino a 42 mesi	-5 pt %	-5 pt %	-5 pt %
oltre 42 mesi fino a 54 mesi	-5 pt %	-5 pt %	-5 pt %
oltre 54 mesi	-5 pt %	-5 pt %	-5 pt %

Garanzia Kasko (Art. 3.3)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Garanzia Kasko	Per gli audio-fono-visivi l'assicurazione è prestata con il limite massimo di € 4.500,^{00} per sinistro, che in assenza di prove documentali si riduce a € 250,^{00}.	Per ogni sinistro, è previsto lo scoperto e il minimo indicato in polizza. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza i minimi sono raddoppiati. Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, gli scoperti e i minimi sono abrogati, se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con la AXA.

Garanzia Cristalli (Art. 3.4)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Garanzia Cristalli	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo indicato in polizza per anno assicurativo. La sostituzione integrale del parabrezza anteriore è limitata a una volta per anno assicurativo.	• Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 100,^{00}. • Per i veicoli sopra i 70 quintali, per ogni sinistro è previsto uno scoperto del 10% con una franchigia di € 100,^{00}. La franchigia e lo scoperto previsti non vengono applicati se la riparazione del veicolo viene eseguita presso una carrozzeria o riparatore convenzionati con AXA.

Garanzia Eventi naturali (Art. 3.5)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Garanzia Eventi naturali	Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, viene applicato il degrado d'uso esclusivamente per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico. Per i veicoli oltre i 70 quintali viene applicato il degrado d'uso su tutte le parti del veicolo. Per gli audio-fono-visivi l'assicurazione è prestata con il limite massimo di € 4.500,^{00}	Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsto in polizza. Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper lo scoperto e il minimo vengono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

Garanzia Eventi naturali (Art. 3.5)		
	per sinistro, che in assenza di prove documentali si riduce a € 250,^{00}.	

Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.6)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici	Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, viene applicato il degrado d'uso esclusivamente per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico. Per i veicoli oltre i 70 quintali viene applicato il degrado d'uso su tutte le parti del veicolo. Per gli audio-fono-visivi l'assicurazione è prestata con il limite massimo di € 4.500,^{00} per sinistro, che in assenza di prove documentali si riduce a € 250,^{00}.	Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsto in polizza. Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper lo scoperto e il minimo vengono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

Business Protetto (Art. 3.7)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Perdita delle chiavi del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	
Rimborso delle spese per ripristino air-bag e pretensionatori cinture di sicurezza	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 750,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	
Danni conseguenti a furto di cose non assicurate	In assenza della *Garanzia Furto (Art. 3.2)*, la garanzia è prestata con il limite	

Business Protetto (Art. 3.7)		
Garanzia	*Limite di indennizzo*	*Scoperto o Franchigia*
	massimo di indennizzo di € 200,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	
Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 750,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	
Danni ai locali di proprietà	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300.000,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	
Danni indiretti	La garanzia prevede un indennizzo di € 50,^{00} per ciascun giorno di mancato utilizzo del veicolo, con il massimo di 15 giorni per ogni annualità assicurativa. L'indennizzo viene corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia ad AXA e termina il giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo. Prevede inoltre, in caso di infortunio del dipendente causato da un danno derivante dalla circolazione stradale del mezzo assicurato che ne determina l'impossibilità alla guida, un rimborso di € 50,^{00} per ogni giorno di inabilità risultante da certificato medico fino a un massimo di € 750,^{00}.	
Rimborso tassa di Proprietà	La garanzia è prestata con il limite massimo di rimborso di € 200,^{00}.	
Duplicato documenti	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,^{00} per sinistro e per	

Business Protetto (Art. 3.7)		
Garanzia	*Limite di indennizzo*	*Scoperto o Franchigia*
	anno assicurativo.	
Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità	La garanzia prevede un indennizzo di € 5,^{00} al giorno per il parcheggio o rimessaggio, con il massimo di € 200,^{00} per sinistro.	
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,^{00} per sinistro.	
Indennizzo per sospensione patente dipendenti	La garanzia prevede un indennizzo di € 50,^{00} al giorno per un massimo di 30 giorni.	
Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 500,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	

Camper Protetto (Art. 3.8)		
Garanzia	*Limite di indennizzo*	*Scoperto o Franchigia*
Riduzione della rivalsa		In presenza di un sinistro, AXA eserciterà il diritto di rivalsa sino ad un massimo di € 1.500,^{00}.
Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 10.000,00.	
Danni ai bagagli	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	
Estensione Garanzia Incendio al contenuto	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 500,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	
Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio	La garanzia è prestata con il limite massimo di €.300.000,^{00} per ogni sinistro. Limitatamente ai danni da	

Camper Protetto (Art. 3.8)		
Garanzia	*Limite di indennizzo*	*Scoperto o Franchigia*
	interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, la garanzia opera con il limite di € 15.500,^{00}.	
Rimborso tassa di Proprietà	La garanzia è prestata con il limite massimo di rimborso di € 200,^{00}.	
Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità	La garanzia prevede un indennizzo di € 5,^{00} al giorno per il parcheggio o rimessaggio, con il massimo di € 200,^{00} per sinistro.	
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,^{00} per sinistro.	

Tabella 2 - Ulteriori garanzie per la Copertura per i danni al veicolo

Garanzia Opzione Cristalli Plus (Art. 3.9)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Opzione Cristalli Plus		Per ogni sinistro è previsto uno scoperto del 10% e una franchigia di € 100,^{00}. Lo scoperto e la franchigia previsti non vengono applicati se la riparazione del veicolo viene eseguito presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

Garanzia Terremoto (Art. 3.10)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Garanzia Terremoto	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 10.000,^{00}.	Per ogni sinistro è previsto lo scoperto e/o il minimo indicati in polizza. Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper gli scoperti e minimi sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.

Condizioni particolari (Art. 3.17)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
a) Antifurto satellitare		*Inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo:* È previsto uno scoperto del 30% sull'indennizzo.

4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

PREMESSA

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella *"Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO".*

COSA ASSICURO

Art. 4.1 - Garanzia Base Infortuni del conducente

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo descritto in polizza.

La garanzia è valida se:

- il conducente è munito di patente idonea;
- l'uso del veicolo avviene con il consenso del contraente o di chi ha diritto di disporne;
- il veicolo è usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.

L'assicurazione è operante anche per gli infortuni che l'assicurato subisce:

a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida del veicolo;
e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Durante la guida sono compresi anche:

g) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
i) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
j) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
k) l'asfissia non dipendente da malattia;
l) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto dell'*Art. 4.6 - Esclusioni Garanzia Infortuni del conducente h), i).*

Art. 4.2 - Morte o Invalidità permanente da infortunio

AXA corrisponde il capitale indicato in polizza in caso di morte o di invalidità permanente dell'assicurato, se tali eventi si verificano entro 2 anni dal giorno dell'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. 4.3 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

AXA rimborsa all'assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro, purché effettuate durante la validità del contratto e se inerenti all'infortunio denunciato:

a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
c) rette di degenza;
d) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
f) trasporto sanitario dell'assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Art. 4.4 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l'assicurato non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,^{00} per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.

Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero. In caso l'assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA corrisponde la diaria per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.

In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro.

La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.

COSA NON ASSICURO

Art. 4.5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi e le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. 4.6 - Esclusioni Garanzia Infortuni del conducente

Sono esclusi gli infortuni:

a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;

b) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;

c) causati da ubriachezza dell'assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope, causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;

d) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;

e) causati da guerra o insurrezioni;

f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

g) gli infarti e le ernie;

h) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);

i) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);

j) le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale.

COME MI ASSICURO

Art. 4.7 - Limiti di età

L'assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Per gli assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, sono modificate come segue:

a) per il caso morte, la somma è ridotta dell'80%;

b) per il caso di invalidità permanente, la somma è ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (Art.4.3)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Rimborso spese di cura da infortunio	Massimale previsto in polizza.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,^{00}.
Lettera f) Trasporto sanitario	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 2.000,^{00} per sinistro.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,^{00}.

5. SEZIONE GARANZIA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE (*valida solo per i veicoli fino a 70 quintali)*

PREMESSA

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella *"Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO".*

COSA ASSICURO

Art. 5.1 - Garanzia Danni alle merci trasportate

L'assicurazione viene stipulata a garanzia dei danni e/o perdite materiali e diretti che le merci di proprietà del Contraente ed inerenti la sua attività produttiva e/o commerciale, ad eccezione di quelle escluse più avanti indicate, possano subire quando trasportate a bordo dell'autoveicolo indicato in polizza.

La presente garanzia non potrà quindi, in nessun modo, essere invocata quale assicurazione della responsabilità del vettore stradale.

AXA rimborsa i danni e le perdite materiali e diretti, comprese le spese necessarie al contenimento del danno, che le merci assicurate subiscano a cagione di:

a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;

b) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;

c) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso.

Art. 5.2 - Condizioni essenziali

La validità della garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- che il Contraente abbia un proprio interesse assicurabile sulle merci oggetto di assicurazione e che i rischi del trasporto siano a suo carico;
- che il trasporto venga effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
- che non siano state stipulate, anche da soggetti diversi, altre assicurazioni contro i danni alle merci trasportate dall'autoveicolo indicato in polizza.

COSA NON ASSICURO

Art. 5.3 - Esclusioni Garanzia Danni alle merci trasportate

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

a) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, oggetti d'arte o d'antiquariato;

b) pelli grezze e/o semi–lavorate, pellicce, prodotti farmaceutici;

c) materiale foto–ottico ed audiovisivo, apparecchi radio, TV, HI–FI, HI–TECH, telefonia, computer e relativi accessori;

d) merci infiammabili, esplodenti o pericolose;

e) merci deperibili da trasportarsi con autoveicoli muniti di impianto frigorifero;
f) autoveicoli, animali vivi, masserizie, merci usate o già danneggiate.

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

g) dolo o colpa grave del Contraente, di suoi rappresentanti o dipendenti;
h) atti od omissioni commessi dal Contraente sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
i) furto, rapina o sottrazione delle merci, comunque perpetrati;
j) appropriazione indebita, ammanco, smarrimento, mancata consegna;
k) bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, contaminazione, caduta di colli sia all'esterno che all'interno dell'autoveicolo indicato in polizza;
l) inidoneità dell'autoveicolo e/o rimorchio per il trasporto e la protezione delle merci;
m) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
n) cattivo stivaggio sull'autoveicolo indicato in polizza, cattiva preparazione delle merci al trasporto, da chiunque effettuati;
o) operazioni di carico e/o scarico, con qualsiasi mezzo effettuate;
p) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
q) intolleranza alle variazioni di temperatura.

Sono altresì esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

r) ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un rischio assicurato; m) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
s) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
t) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentavi a tale scopo;
u) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
v) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
w) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
x) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

COME MI ASSICURO

Art. 5.4 - Rimpiazzo ed esclusione del deprezzamento

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, AXA risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta, anche se questa non sia stata valutata separatamente, ed indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 5.5 - Validità territoriale – Sospensione della garanzia durante le traversate marittime
L'assicurazione ha validità per i trasporti che l'autoveicolo indicato in polizza effettua entro i limiti territoriali dei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, U.E., Stato di Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Norvegia.

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia si intende sospesa quando l'autoveicolo indicato in polizza trovasi a bordo di navi traghetto o Ro–Ro.

Art. 5.6 - Periodo di validità della garanzia

Il periodo di validità della presente garanzia ha inizio e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza ed è valida per tutti i sinistri verificatisi durante detto periodo.

Art. 5.7 - Durata dell'assicurazione

Ogni assicurazione ha inizio dal momento in cui l'autoveicolo indicato in polizza, con a bordo le merci assicurate, lascia il luogo di partenza; l'assicurazione continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese – per un periodo massimo di 24 ore ciascuna – le eventuali soste intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio, e termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del secondo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino.

Durante le eventuali soste intermedie la garanzia contro i rischi di incendio, esplosione e scoppio è prestata a condizione essenziale che il veicolo indicato in polizza, con a bordo le merci assicurate, sia parcheggiato in aree o locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

Art. 5.8 - Plurima assicurazione

In deroga a quanto previsto dall'Art. 1910 del Codice Civile resta convenuto tra le Parti che qualora dovesse risultare l'esistenza di altra/e assicurazione – ancorché contratte separatamente, anche da altri soggetti rispetto al Contraente assicurato, presso la medesima Società così come presso altri assicuratori – a copertura dei danni e/o perdite subite dalle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo indicato in polizza, la presente garanzia si intenderà priva di operatività e validità, pur in presenza di premio già versato, le parti attribuendo a tali altre assicurazioni validità esclusiva.

Art. 5.9 - Valore massimo assicurabile

Le Parti convengono che il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse del Contraente assicurato, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e che detto valore è costituito dal prezzo d'acquisto delle merci (ovvero dal costo di produzione, qualora le merci siano prodotte dal Contraente) maggiorato delle spese di trasporto sostenute.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

<table>
<tr><th colspan="3">Garanzia Danni alle merci trasportate (Art. 5.1)</th></tr>
<tr><th>Garanzia</th><th>Limite di indennizzo</th><th>Scoperto o Franchigia</th></tr>
<tr><td>Danni alle merci trasportate</td><td>La garanzia è prestata con il limite massimo annuo di indennizzo di € 2.000,00 valido per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità.</td><td>Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 100,00, da applicarsi nella forma a “pagamento integrale eccedendo”.

Forma a pagamento integrale eccedendo
Prevede che la liquidazione del contributo verrà effettuata:
• previa deduzione della franchigia di polizza, e ciò sino a concorrenza del limite annuo massimo d’indennizzo stabilito, qualora la perdita o il danno alle merci trasportate, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino inferiori al limite annuo massimo d’indennizzo messo a disposizione da AXA.
• senza deduzione di alcuna franchigia qualora il danno o la perdita, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino pari o superiori al limite annuo massimo d’indennizzo messo a disposizione da AXA.

Esempi:
Danno e spese per il suo contenimento inferiori al contributo annuo di € 2.000,00
Danno € 1.500,00
Spese di contenimento del danno € 300,00
Totale € 1.800,00
A dedurre la franchigia di € 100,00

Importo da liquidare € 1.700,00

Danno e spese per il suo contenimento pari o superiori al contributo annuo di € 2.000,00
Danno € 1.900,00
Spese di contenimento del danno € 300,00
Totale € 2.200,00
A dedurre la franchigia di € ===,00

Importo da liquidare € 2.000,00
(limite massimo annuo)</td></tr>
</table>

6. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA
Tel. +39 06 42.115.629 | Fax. +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella *"Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO".*

COSA ASSICURO

Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela legale

Assicura la Tutela Legale occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera esclusivamente purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
d) l'anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
g) le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
h) l'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili della controparte:

1. le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
2. le spese per l'intervento di un legale domiciliatario; tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
3. le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
4. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
5. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
6. le spese per il contributo unificato;
7. le spese di giustizia in sede penale;
8. le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
9. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
10. le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
11. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
12. le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 6.2 - Decorrenza della garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 6.3 - Validità territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

Art. 6.4 - Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente *Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela legale*, valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

COSA NON ASSICURO

Art. 6.5 - Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;

d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;

e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;

f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;

g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;

h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;

i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Base Tutela legale (Art 6.1)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Garanzia Base Tutela legale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 10.000,^{00} / € 20.000,^{00} / € 100.000,^{00} per ogni sinistro.	
2. Spese per l'intervento di un legale domiciliatario	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.500,^{00} per ogni sinistro.	
9. Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,^{00} per ogni sinistro.	

7. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA VAN

PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:

Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA
Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)
Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742

Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza possono essere di due tipologie di copertura "Assistenza Base" e "Assistenza Plus" e seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella *"Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nella sezione *"COSA NON ASSICURO".*

COSA ASSICURO

Art. 7.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza

Le prestazioni di assistenza operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico del veicolo assicurato mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno.

Le tempistiche dell'assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l'assicurato si trovi all'estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:

- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato o da chi per esso.

Inoltre, AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell'interesse dell'assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l'assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.

Art. 7.2 - Validità territoriale

Le prestazioni operano per eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.

In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.

Art. 7.3 - Garanzia Assistenza VAN Base

La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.

La centrale operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.

La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:

a) Informazioni

Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- rete dei concessionari delle case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di furgoni;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione solo se al momento del sinistro, si trovi in circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti e sia raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l'assicurato o per la circolazione stradale.

In caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della centrale operativa fornisce informazioni specifiche all'assicurato.

Su richiesta dell'assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)**:** se il veicolo può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese

di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'assicurato.

- **Traino**: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'assicurato, presso l'officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina.
  In alternativa al traino presso un'officina meccanica, l'assicurato potrà richiedere una diversa destinazione entro il percorso massimo riportato nella *"Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.
  Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica, l'assicurato rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.
  AXA Assistance organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante (indisponibile per guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico) sia riparato o ritrovato.
- **Recupero difficoltoso**: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.
  Sono comprese le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza. Sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. E' esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA Assicurazioni S.p.A. per la custodia del veicolo.

c) Trasferimento del carico trasportato (garanzia non valida per gli autocaravan)

Qualora, a seguito di traino del veicolo, si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto del veicolo fino ad un deposito indicato dal conducente dove sia possibile scaricare la merce trasportata. Una volta depositata la merce, l'Assicurato potrà chiamare nuovamente la Centrale Operativa per richiedere il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza così come previsto dalla prestazione "Soccorso stradale". La Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti per i trasporti effettuati.

La Società declina qualsiasi responsabilità in merito a tempi di consegna e integrità della merce, ancorché si tratti di merce deperibile/refrigerata.

d) Taxi sul luogo di fermo

AXA Assistance può organizzare, per l'assicurato che abbia richiesto il "Soccorso stradale", un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo di autosoccorso per permettere all'assicurato di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione.

A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccoritorre;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto

dalla prestazione "spese di soggiorno";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'Assicurato rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro o prosecuzione del viaggio";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'assicurato usufruisca della prestazione "Furgone in sostituzione".

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale previsto.

e) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo, sino al termine delle riparazioni. In caso di furto totale si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

f) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione.

Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe includendo le spese dei biglietti di viaggio per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo.

In alternativa, solamente in Italia, fornendo all'assicurato un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.

In caso di furto totale si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

g) Rimpatrio del veicolo

Se, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico avvenuto all'estero, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo a partire dal momento dell'avvenuta comunicazione alla centrale operativa.

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro dell'assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.

h) Furgone in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto, incidente, incendio, atto vandalico AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l'effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.

Su richiesta di AXA Assistance l'assicurato è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.

In caso di furto totale del veicolo, AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo come riportato nella *"Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*. L'assicurato deve presentare alla centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.

AXA Assistance, su specifica richiesta dell'assicurato, organizza il servizio di ripresa e consegna del veicolo sostitutivo presso il domicilio o presso il luogo dove si trova l'assicurato.

i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 3 giorni o nell'eventualità del ritrovamento del veicolo dopo un furto, AXA Assistance supporta l'assicurato per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le seguenti soluzioni alternative:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell'assicurato;
- un soccorso stradale per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell'assicurato.
- un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'assicurato ha il proprio domicilio abituale.

j) Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero)

In caso di decesso dell'assicurato all'estero dovuto ad incidente stradale, AXA Assistance organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. Nel massimale previsto sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

k) Consulto medico telefonico

La centrale operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire consigli medici di carattere generale oppure le informazioni riguardanti:

- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

l) Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, AXA Assistance organizza:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario viene effettuato con i mezzi ritenuti più idonei a insindacabile giudizio della centrale operativa:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, se necessario vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'assicurato.

m) Pronto intervento cristalli

In caso di incidente, guasto, incendio che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in polizza, la Centrale Operativa invia sul posto un riparatore specializzato dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il veicolo stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effettuare la sostituzione. AXA Assistance tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all'eventuale trasporto del veicolo stesso al centro di riparazione. Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato.

COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA VAN BASE (OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. 7.4 - Garanzia Assistenza VAN Plus

Prevede prestazioni di assistenza aggiuntive oltre a includere quelle previste dalla *Garanzia Assistenza VAN Base (Art. 7.3)* con, in alcuni casi, il relativo innalzamento dei massimali e la contestuale riduzione o eliminazione delle limitazioni.

Inoltre, viene messo a disposizione un massimale unico in modo da usufruire di ulteriori prestazioni di assistenza.

Le prestazioni sono garantite fino alla rimessa in funzione del veicolo coperto da assicurazione.

La richiesta relativa al recupero del veicolo riparato deve pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.

a) Soccorso stradale in caso di urgenza

Le prestazioni non rientrano nel massimale unico e si intendono con massimale illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.

Relativamente al **Traino** del veicolo, l'assicurato potrà richiedere una diversa destinazione, entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo.

b) Invio medico generico

Qualora, successivamente al "Consulto medico telefonico" previsto alla lettera k) dell'Assistenza VAN Base, il servizio medico della centrale operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'assicurato, invia un medico generico convenzionato sul posto.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la centrale operativa organizza il trasferimento in ambulanza dell'assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino.

In caso di emergenza la centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

c) Furgone in sostituzione

La prestazione non rientra nel massimale unico.

AXA Assistance mette a disposizione dell'assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li, in tutti i casi previsti: guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione.

d) Prestazioni con massimale unico

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l'assicurato, impossibilitato all'utilizzo del veicolo, necessiti di ulteriore assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate:

- informazioni;
- recupero difficoltoso;
- rientro al domicilio;
- prosecuzione del viaggio;
- consegna o recupero auto riparata;
- autista sostitutivo;
- ricerca, prenotazione e spese di albergo;
- trasporto veicolo in Italia;

- invio pezzi di ricambio;
- anticipo spese riparazione veicolo;
- abbandono legale;
- anticipo cauzione civile e penale;
- assistenza legale;
- dissequestro del veicolo;
- rientro/assistenza figli minori;
- servizio di accompagnamento o taxi.

Per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell'assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l'indicazione del relativo importo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato.
È esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

e) Rimpatrio della salma e Rimpatrio del veicolo
Le prestazioni non rientrano nel massimale unico e si intendono con massimale illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.

f) Anticipi di spese/cauzione penale
Esclusivamente all'estero, in caso di arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo, viene erogata una somma quale anticipo delle spese o per la cauzione penale.
La garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa.

COSA NON ASSICURO

Art. 7.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza VAN Base e Garanzia Assistenza VAN Plus

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

d) dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;

e) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;

f) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;

g) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;

h) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;

i) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;

j) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;

k) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario)

l) qualora il veicolo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente e per la copertura RCA obbligatoria;

m) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

n) mancato contatto con la centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;

o) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

p) nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della centrale operativa;

q) quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;

r) trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato.

AXA Assistance si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

Art. 7.6 - Ulteriori Esclusioni Comuni

Inoltre l'assicurazione non comprende:

1) le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;

2) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

3) i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 70 q.li;

4) i veicoli con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;

5) i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida, a taxi e i veicoli a tre ruote;

6) le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato.

7) il veicolo quando si trovi in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;

8) il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo e per l'effettuazione del tagliando periodico;

9) le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente

Inoltre:

10) in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione;

11) in caso di decesso dell'assicurato all'estero sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e inumazione, all'eventuale recupero della salma e al soggiorno del familiare;

Art. 7.7 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza VAN Base e Garanzia Assistenza VAN Plus

Fermo restando quanto stabilito dagli *Artt. 7.5 - Esclusioni comuni Assistenza VAN Base e Assistenza VAN Plus e 7.6 - Ulteriori Esclusioni Comuni*, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

La prestazione, in caso di noleggio di un furgone sostitutivo, non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.

Rimpatrio del veicolo

La prestazione non comprende il rimpatrio del veicolo il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia
Inoltre, non comprende i danni da eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

Furgone in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

La prestazione non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.

Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero)

La prestazione non comprende le spese relative:

- alla cerimonia funebre e l'inumazione;
- all'eventuale recupero della salma;
- al soggiorno del familiare.

Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all'estero)

La prestazione non comprende:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della centrale operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludono all'assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

COME MI ASSICURO

Art. 7.8 - Limiti di esposizione

Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l'assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. 7.9 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.

TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Condizioni Comuni Assistenza VAN Base e Assistenza VAN Plus		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 7.1)	Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro.	

Garanzia Assistenza VAN Base (Art. 7.3)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
a) Soccorso Stradale	La garanzia è prestata entro il percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo, nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica.	
b) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,^{00} per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero	
c) Trasferimento del carico trasportato (garanzia non valida per gli autocaravan)	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per evento sempreché il veicolo si trovi entro un raggio di 50 km (ovvero massimo 100Km A/R) dal luogo di fermo.	
d) Taxi sul luogo di fermo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,^{00} per sinistro.	
e) Spese di soggiorno	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,^{00} complessive e fino a € 75,^{00} per notte e per persona.	

Garanzia Assistenza VAN Base (Art. 7.3)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
	In caso di furto totale la garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni.	
f) Rientro o prosecuzione del viaggio	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,^{00} complessive e non può essere erogata se si è già usufruito della prestazione: **e) Spese di soggiorno**.	
g) Rimpatrio del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,^{00} per evento.	
h) Furgone in sostituzione	La garanzia è prestata per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico. Inoltre, è prestata per un periodo massimo di 20 giorni da utilizzare entro i 30 giorni successivi al sinistro, in caso di furto totale.	
i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto	In caso di soccorso stradale la garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,^{00} per evento. In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,^{00} per evento.	
j) Rimpatrio salma	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,^{00} per assicurato.	
l) Trasferimento Rimpatrio sanitario	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,^{00} per sinistro.	

Garanzia Assistenza VAN Plus (Art.7.4)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
a) Soccorso stradale in caso di urgenza	La garanzia è prestata con il massimale illimitato.	
c) Furgone in sostituzione	La garanzia è prestata per un periodo massimo di 20 giorni a chilometraggio illimitato.	
d) Prestazioni con massimale unico	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 600,^{00} per sinistro e per un massimo di 3 sinistri per anno.	
e) Rimpatrio della salma e Rimpatrio del veicolo	La garanzia è prestata con il massimale illimitato.	
f) Anticipi di spese/cauzione penale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,^{00} per sinistro.	

8. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA MEZZI PESANTI

PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA
Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)
Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742
Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella *"Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nella sezione *"COSA NON ASSICURO".*

COSA ASSICURO

Art. 8.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza
Le prestazioni di assistenza operano in caso di guasto, incidente o incendio del veicolo assicurato mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno. Le tempistiche dell'assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l'assicurato si trovi all'estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.
AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:

- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato o da chi per esso.

Inoltre, AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell'interesse dell'assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l'assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.

Art. 8.2 - Validità territoriale
Le prestazioni operano per eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.
In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.

Art. 8.3 - Garanzia Assistenza

La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.

La centrale operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.

La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:

a) Informazioni

Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- rete dei concessionari delle case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali.
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione solo se al momento del sinistro, si trovi in circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti e sia raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

In caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'assicurato.

Il soccorso stradale del rimorchio o del semirimorchio è prestato solo se lo stesso è agganciato alla motrice o al trattore e se la targa è stata comunicata dalla Contraente alla Società

Per ogni sinistro le seguenti prestazioni sono cumulabili tra loro entro il limite del massimale unico per sinistro.

Su richiesta dell'Assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo): se il veicolo può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'assicurato.
- **Traino**: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'assicurato, presso l'officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il

veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In caso di chiusura prolungata dell'officina autorizzata più vicina, il veicolo sarà trasportato, in accordo con l'Assicurato, fino ad un'officina generica in grado di eseguire le riparazioni.

Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si occupa di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale. L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.

Sono comprese le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza. Sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. E' esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA Assicurazioni S.p.A. per la custodia del veicolo

- **Foratura pneumatici – Smarrimento o rottura chiavi – Blocco immobilizer***:* in caso di scoppio, foratura o rottura di uno o più pneumatici avvenuti durante la circolazione stradale oppure in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o di blocco dell'immobilizer, AXA Assistance provvede ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.

c) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo, sino al termine delle riparazioni.

In caso di furto totale si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

d) Rientro alla sede operativa (garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato

Se il veicolo è immobilizzato a seguito di guasto, incidente incendio, atto vandalico che comportano un tempo di riparazione superiore a 8 ore, AXA Assistance organizzerà il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri al domicilio abituale/sede operativa in Italia del Contraente/Assicurato.

Il rientro viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe includendo le spese dei biglietti di viaggio per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo.

In alternativa, solamente in Italia, fornendo all'assicurato un'autovettura a noleggio.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.

In caso di furto totale si richiede all'assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

e) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 8 ore, AXA Assistance supporta l'assicurato per il recupero del veicolo riparato, mettendo a disposizione dello stesso un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi

ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell'assicurato.
Si specifica che la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di "Rientro alla sede operativa".

f) Invio autista sostitutivo (garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato)
Se il conducente non è in condizioni di guidare il veicolo per malattia improvvisa o infortunio e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, AXA Assistance mette a disposizione un titolo di viaggio, ad insindacabile giudizio di AXA Assistance, per permettere ad un autista, indicato dal Contraente/Assicurato, di raggiungere il mezzo per ricondurlo alla sede operativa o proseguire il viaggio. AXA Assistance tiene a carico le sole spese relative al titolo di viaggio.

g) Invio dei pezzi di ricambio all'estero
Se i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all'estero per guasto o incidente stradale non possano essere reperiti in loco, AXA Assistance provvede ad inviarli, col mezzo più rapido (tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località in cui si è verificato l'incidente od il guasto del veicolo. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni
l'Assicurato deve comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio.
AXA Assistance provvede a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi sino a destinazione e a dare le opportune istruzioni, se necessario. AXA Assistance tiene a proprio carico il costo della ricerca, dell'imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.

h) Anticipi di spese/cauzione penale
Esclusivamente all'estero, in caso di arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo, viene erogata una somma quale anticipo delle spese o per la cauzione penale.
La garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa.

COSA NON ASSICURO

Art. 8.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
- **a)** atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- **b)** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- **c)** sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- **d)** dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- **e)** eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario)
n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale); AXA Assistance si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

Inoltre l'assicurazione non comprende:

1) le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;
2) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
3) i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 440 q.li;
4) i veicoli con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
5) i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida, a taxi e i veicoli a tre ruote;
6) i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato;
7) i danni in conseguenza di malfunzionamenti di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di sollevamento di cui è equipaggiato il veicolo o il relativo rimorchio;
8) in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
9) il veicolo quando si trovi in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
10) il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo e per l'effettuazione del tagliando periodico;
11) le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente;
12) in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione.

Art. 8.5 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI

Fermo restando quanto stabilito dagli *Artt. 8.4 - Esclusioni Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI*, valgono altresì le seguenti esclusioni:

b) Soccorso stradale

La prestazione non è fornita se al momento del sinistro il veicolo si trova:

- a meno di 15 km dal deposito abituale del veicolo stesso;
- presso un deposito o garage o rimessa.

d) Rientro alla sede operativa (garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato

La prestazione, in caso di noleggio di un'autovettura, non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.

g) Invio dei pezzi di ricambio all'estero

La prestazione non è fornita se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque se non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice.

COME MI ASSICURO

Art. 8.6 - Limiti di esposizione

Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l'assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. 8.7 - Obblighi dell'assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.

TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Garanzia Assistenza (Art. 8.3)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
b) Soccorso stradale	La garanzia è prestata entro il limite del massimale unico di € 2.500,^{00} per sinistro, elevato a € 5.000,^{00} in caso di sinistro avvenuto all'estero. In caso di guasto del veicolo in aree adibite a cantiere, il massimale unico per sinistro si intende ridotto a € 750,^{00}.	
c) Spese di soggiorno	La garanzia è prestata per un massimo di 3 notti con il limite massimo per sinistro di € 250,^{00} complessive e fino a € 75,^{00} per notte e per persona.	
d) Rientro alla sede operativa	La garanzia è prestata entro i seguenti limiti: - treno (prima classe), un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 100,^{00} per persona e di euro 400,^{00} per sinistro; - aereo (classe turistica), se il viaggio supera i 500 Km di percorrenza, un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 250,^{00} per persona e di euro 1.000,^{00} per sinistro; - autovettura a noleggio di categoria 1.200 cc., per la durata massima di 24 ore;	
e) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto	La garanzia è prestata entro i seguenti limiti: - treno (prima classe), viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale	

Garanzia Assistenza (Art. 8.3)		
Garanzia	***Limite di indennizzo***	***Scoperto o Franchigia***
	di € 100,^{00} per sinistro; - aereo (classe turistica), se il viaggio supera i 500 Km di percorrenza, viaggio di sola andata fino alla concorrenza massima di € 250,^{00} per sinistro.	
f) Invio autista sostitutivo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 150,^{00} per sinistro e per anno assicurativo.	
g) Invio dei pezzi di ricambio all'estero	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 600,^{00} per sinistro.	
h) Anticipi di spese/cauzione penale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,^{00} per sinistro.	

X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. X.1 - Come denunciare il sinistro

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia o direttamente ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza (in base a quanto stabilisce l'Art. 1913 c.c.) indicando la data, il luogo e l'ora, la dinamica dell'incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.

La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo CAI "Constatazione amichevole di incidente Denuncia di sinistro", che deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro.

La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) di colui che conduceva il veicolo assicurato al momento del sinistro.

Se sono conosciuti devono essere inoltre indicati:

- i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
- eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
- eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.);
- ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.

A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell'Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.

Art. X.2 - Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall'*Art. X.1 – Come denunciare il sinistro*). Riteniamo comunque utile fornire sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

a) sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"** (Art 149 del C.D.A.).
In tal caso il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione.
La gestione del sinistro è svolta quindi dall'assicuratore del veicolo non responsabile o parzialmente responsabile e riguarda i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, nonché le lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente del medesimo veicolo.
Devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:
- la collisione deve essere avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano, deve aver materialmente interessato due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane oppure con imprese estere aderenti all'accordo "risarcimento diretto";

- i due veicoli devono essere targati ed immatricolati in Italia; la Convezione non si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati - macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo- né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.

L'agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del contraente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista. Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall'assicurato).

b) sulla base della procedura di **"risarcimento del terzo trasportato"** per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'Art. 141 del C.D.A., salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente).

c) sulla base della **"procedura di risarcimento prevista dall'Art. 148"** del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo CAI" compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell'Art. 142, comma 2 del C.D.A.), l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Art. X.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di "modulo CAI" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Facoltà di rimborsare l'importo liquidato da AXA per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all'applicazione della "Bonus-Malus" e del "Pejus"
Il contraente o l'assicurato può rimborsare ad AXA, al momento del rinnovo del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati da AXA nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"** l'assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il suo agente) alla:

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

l'effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.

Art. X.4 - Gestione delle vertenze
AXA gestisce a nome dell'assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
AXA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. X.5 - Determinazione dell'ammontare del danno in caso di sinistro "Danni causati da veicolo non assicurato"
La liquidazione viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'assicurato ha diritto al valore del veicolo come previsto dall'*Art. X.10 - Determinazione dell'ammontare del danno - **Formula "Valore Commerciale".*** L'assicurato può procedere alla riparazione del veicolo, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione. Per le lesioni personali AXA indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO

Art. X.6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO

Art. X.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di AXA prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di AXA;

b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, il nominativo e il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme della denuncia all'Autorità deve essere allegata alla denuncia di sinistro, tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all'Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.

In ogni caso l'assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa. L'assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA.

In tal caso l'assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

Inoltre, per le seguenti Garanzie, l'assicurato deve:

- **Business Protetto (Art. 3.7)**

  Perdita delle chiavi del veicolo: presentare regolare fattura o altro documento giustificativo delle spese sostenute e copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.

  Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: presentare i documenti giustificativi delle spese sostenute.

Danni conseguenti a furto di cose non assicurate: presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.

Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo: presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.

Danni ai locali di proprietà: informare immediatamente AXA, fornendo tutti i documenti e le prove utili a dimostrare il danno e la sua entità.

Rimborso tassa di Proprietà: presentare copia della documentazione di pagamento.

Duplicato documenti: presentare copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato e le relative spese sostenute.

Immatricolazione o passaggio di proprietà: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute.

Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità.

Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: presentare copia conforme della denuncia di furto e le ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche.

Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo: presentare copia della fattura di riparazione.

- **Camper Protetto (Art. 3.8)**

  Danni ai bagagli: presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.

  Rimborso tassa di Proprietà: presentare copia della documentazione di pagamento.

  Duplicato patente di guida: presentare copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato e le relative spese sostenute.

  Immatricolazione o passaggio di proprietà: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute.

  Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità.

  Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: presentare copia conforme della denuncia di furto e le ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche.

L'inadempimento degli obblighi sopra descritti comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dalla normativa vigente.

Art. X.8 - Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo quando esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione del danno mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso del loro deterioramento o, se si tratta di furto o rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato.

Art. X.9 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da pubblicazione specializzata utilizzata da AXA al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. X.10 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro AXA corrisponde all'assicurato la somma indennizzabile, dedotti gli eventuali limiti (scoperto e/o minimo o franchigia) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional e gli audio-fono-visivi, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.

Nella **Formula "Valore Commerciale",** in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall'*Art. X.9 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro*, decurtato del valore dell'eventuale relitto.
Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso.

Nella **Formula "Valore a nuovo"** (Formula valida esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper e solamente per le garanzie Incendio, Furto e Kasko), in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al capitale assicurato del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore di mercato al momento del sinistro decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 12 mesi dalla prima immatricolazione.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento alle tabelle specifiche ANIA e/o ai manuali d'officina della casa costruttrice**.**
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dall'*Art. 3.13 - "Somma assicurata"*, l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione.
Relativamente agli optional e agli audio-fono-visivi, l'assicurato deve fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l'assicurato non è in grado di produrre tale documentazione la valutazione non supera € 250,^{00} per sinistro.
AXA può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo danneggiato e sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro e corrispondere il controvalore.
AXA può richiedere all'assicurato l'esibizione della fattura o ricevuta fiscale.

Art. X.11 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si tiene conto dell'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'assicurato la tenga a suo carico.

Art. X.12 - Controversie - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato con una delle seguenti modalità:

a) direttamente da AXA o da persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;
b) per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su

richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. X.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. X.14 - Limite massimo dell'indennizzo

In nessun caso AXA è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c.; in tal caso e limitatamente alle sole spese sostenute per evitare o diminuire il danno, esse rimangono a carico dell'assicuratore salvo che non siano state fatte inconsideratamente.

Art. X.15 - Pagamento dell'indennizzo

AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi
Per la ***Garanzia Furto (Art. 3.2)*** in caso di mancato ritrovamento del veicolo, AXA indennizza l'assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:

- il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA, una procura notarile a vendere al fine di agevolare l'eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
- in caso di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria, AXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
AXA si riserva la facoltà di indennizzare l'assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.

Art. X.16 - Recupero delle cose rubate

L'assicurato deve, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, informare tempestivamente AXA, e far verbalizzare alle autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto recuperato dopo il pagamento integrale dell'indennizzo diventa di proprietà di AXA; l'assicurato deve fornire ad AXA la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. Se invece l'indennizzo è stato pagato parzialmente, i recuperi sono suddivisi fra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto recuperato restituendo ad AXA l'indennizzo ricevuto.

Art. X.17 - Surrogazione

Qualora AXA abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il contraente/assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA in base alla normativa vigente ed in particolare all'Art. 1916 c.c..

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. X.18 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente, l'assicurato, o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell'Art 1913 del c.c. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 c.c.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica.

L'assicurato od i suoi famigliari devono far pervenire ad AXA le informazioni relative al decorso delle lesioni, fornendo anche copia delle cartelle cliniche complete e dei certificati medici in copia od originale che prescrivono: le prestazioni mediche con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi, delle copie o degli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate e di ogni altro documento ritenuto da AXA attinente alla valutazione ed alla liquidazione del sinistro. AXA si riserva di richiedere all'assicurato la produzione del giustificativo esclusivamente in originale. L'assicurato od i suoi famigliari devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di AXA, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali). Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'assicurato.

Art. X.19 - Criteri di indennizzabilità

AXA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Morte

L'indennizzo sarà liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA liquida ai beneficiari o agli eredi la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta come previsto dagli Artt. 60 e 62 c.c.

Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato risultasse in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Invalidità permanente

a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, AXA corrisponde la somma assicurata.

b) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni riportate nella tabella seguente (tali valori sono da ritenersi quali valori massimi).

MENOMAZIONI RIPORTATE	% di INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita anatomica o funzionale di:	
un arto superiore	70%
una mano o avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
falange ungueale del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 valore dito
Anchilosi:	
scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%
Paralisi completa:	
del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
al di sopra della metà della coscia	70%
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale del pollice	2,5%
Anchilosi:	
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%

MENOMAZIONI RIPORTATE	% di INVALIDITÀ PERMANENTE
12ª dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di:	
un orecchio	10%
ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta:	
Monolaterale	4%
Bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
un rene	20%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale di un arto o di un organo, le percentuali previste alla lettera b) vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, AXA procederà alla valutazione attraverso somma matematica delle percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, il grado di invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Qualora un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi dell'infortunio oggetto di denuncia e l'assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base del tasso di invalidità permanente che residuerebbe se l'assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza tener conto del maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l'indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. X.20 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'Art. 1891.c.c.

Art. X.21 - Controversie – Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, e sull'applicazione dei criteri di indennizzo, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nella località scelta consensualmente dalle parti; in caso di disaccordo il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico designato e per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È' data facoltà al collegio medico di rinviare, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. X.22 - Pagamento dell'indennizzo
AXA si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
A liquidazione avvenuta, AXA restituisce all'assicurato la documentazione originale ricevuta (fatture o ricevute fiscali) con apposizione sulla stessa della data e dell'importo relativi all'indennizzo corrisposto. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato in Italia ed in valuta corrente anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato.

Art. X.23 - Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne la garanzia morte che non è cumulabile con l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. X.24 - Diritto di surrogazione

AXA rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – GARANZIA DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

Art. X.25 - Constatazione e determinazione del danno.

La constatazione del danno dovrà stabilire la natura, la causa e l'entità dello stesso. L'entità del danno è costituita dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui si trovai a seguito del sinistro; quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso di AXA, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Art. X.26 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente assicurato, in caso di sinistro, si obbliga a:

- comunicare ad AXA, appena vengono a sua conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- produrre la documentazione fotografica delle merci danneggiate in seguito al sinistro;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; AXA ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale terzo responsabile;
- compiere, a richiesta di AXA che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto di AXA;
- fornire ad AXA ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. X.27 - Richiesta dell'indennizzo

Il Contraente assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.

A tal fine il Contraente assicurato deve:

- consegnare i documenti del trasporto, la documentazione fotografica ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa (qualora il caso ricorra);
- esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'indennizzo.

Art. X.28 - Pagamento dell'indennizzo

La liquidazione dei danni, dedotta l'eventuale franchigia qualora applicabile, verrà effettuata in conformità a quanto stabilito in base a quanto precede. Il pagamento dell'indennizzo avverrà, contro rilascio di quietanza, entro i 30 giorni successivi a quello in cui il Contraente assicurato avrà ottemperato agli obblighi in caso di sinistro.

Art. X.29 - Esagerazione dolosa del danno

AXA non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. X.30 - Insorgenza del sinistro

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. X.31 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare all'agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'*Art. 6.1 - Garanzia Base Tutela Legale (mancata accettazione dell'offerta).*

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.

Inoltre, l'assicurato deve:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. X.32 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. X.33 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'*Art. X.31 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale.* La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale

soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. X.34 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. X.35 - Termini per il risarcimento

AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Art. X.36 - Come denunciare il sinistro

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA
Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)
Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) | Fax +39.06.47.40.742

Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
- le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'assicurato deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A..
Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. X.37 - Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.

Art. X.38 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l'assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto *all'Art. X.36 – Come denunciare il sinistro.*

Articoli del Codice Civile

Art. 60 c.c. Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Oltre che nel caso indicato nell'Art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.

Art. 62 c.c. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'Art. 60 può essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'Art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).

Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1888 c.c. Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)

Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 c.c. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)

Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)

Art. 1915 c.c. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo

se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 c.c. Circolazione di veicoli.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Codice delle Assicurazioni Private

Art. 122 (Veicoli a motore)

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico539, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 (Soggetti esclusi dall'assicurazione)

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
   a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
   b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 (Attestazione sullo stato del rischio)

1. L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici

giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalità stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.

1-ter. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.

2. Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

Art. 144 (Azione diretta del danneggiato)

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 (Procedura di risarcimento diretto)

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU

L' Art. 3 comma 2 del Provvedimento 72 IVASS del 16 aprile 2018 prevede che, per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, l'impresa indichi la classe di CU, acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

Tabella delle regole evolutive "Bonus-Malus"

Classe di CU	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A. Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative[1]

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili[2] e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[3], e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[4], anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;

[1] La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

[2] I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

[3] Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

[4] Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici

- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[5].

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"[6], in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo**.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

[5] I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

[6] La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B. Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili[7] per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

[7] Cfr. nota 2

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati [8] da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli

[8] Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio di "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento del Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge[9].

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

[9] Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

Mod. 1979 – ed. ottobre 2019 – stampa 09/2019 – CAL

axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 30 settembre 2019.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)